TORNATA DEL 15 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Votazione per la nomina della Commissione del bilancio pel* 1854 — *Seguito della discussione del progetto di legge per affittamento di acque demaniali della Dora Baltea — Approvazione degli articoli del capitolato dal* 3 *al* 42 — *Proposizione soppressiva del deputato Galvagno dell'articolo* 43 — *Parlano i deputati Cadorna, Bosso relatore, Chiò, Michelini, Cavour Gustavo, Farina Paolo ed il ministro delle finanze — Approvazione di quell'articolo emendato dal deputato Cadorna — Opposizione del ministro delle finanze all'emendamento della Commissione all'articolo* 44 — *Osservazioni dei deputati Pernati, Bosso relatore, Mellana, Cavallini e Cadorna — Approvazione degli articoli* 44, 45, 46, 47, 48 *e* 49, *e dell'articolo* 2 *del progetto di legge — Votazione ed approvazione del progetto di legge — Presentazione di un progetto di legge del ministro della guerra sul quadro degli uffiziali dell'esercito.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1|2 pomeridiane.

CAVALLINI, *segretario*, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti il processo verbale testè letto.

(È approvato.)

ELEZIONE DELLA COMMISSIONE DEL BILANCIO PEL 1854.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'elezione dei 28 membri che debbono comporre la Commissione pel bilancio dell'anno 1854. Si procederà all'appello nominale per la deposizione delle schede nell'urna.

(*Si procede all'appello nominale.*)

Verranno estratti a sorte otto scrutatori che dovranno procedere allo spoglio delle schede dopo la seduta.

Si estraggono dall'urna i seguenti nomi:

Scrutatori: Bastian, Rocci, Bertolini, Botta, Pernati, Gilardini, Melegari, Berruti.

Supplenti: Brofferio, Asproni.

Nella tornata di domani si proclameranno i nomi dei membri eletti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AFFITTAMENTO DI ACQUE DEMANIALI DELLA DORA BALTEA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla concessione in affittamento delle acque demaniali derivanti dalla Dora Baltea a favore d'una società stabilitasi per l'irrigazione all'ovest della Sesia.

La discussione era rimasta all'articolo terzo del capitolato.

Ne darò lettura:

« Art. 3. La somministranza delle acque demaniali verrà fatta col mezzo dei tre canali d'Ivrea, Cigliano e Rotto.

« Il volume d'acqua da introdurvisi nella stagione estiva, cioè dall'equinozio di primavera a quello d'autunno, quando non manchi nel fiume dispensatore, sarà in misura della quantità che dall'associazione verrà domandata alle finanze dello Stato prima del 31 gennaio d'ogni anno; e nei limiti però della portata dei tre canali conduttori, e ripartito fra questi a norma della rispettiva capienza, che è di moduli 300 per ciascuno dei canali d'Ivrea e Cigliano, e di moduli 270 per il canale del Rotto. »

MICHELINI. Nella tornata di ieri, volgendo la questione sul reddito probabile del nuovo contratto di affittamento rispetto alle finanze, il signor ministro asseriva che verrebbe ad oltrepassare od almeno a raggiungere le 130,000 lire. Io desidererei che ciò si avverasse, ma dubito assai che ottengasi tale felice risultamento. Il prezzo di affittamento, il quale ora è fisso, dipenderà in avvenire, come già osservava nella tornata di ieri, dal numero dei moduli d'acqua che si domanderanno dalla nuova società d'irrigazione dell'agro vercellese. Quindi mi sembra che l'interesse delle finanze richieda si stabilisca un *minimum* del numero dei moduli che la società deve domandare.

La Camera comprenderà di leggieri che, ove quell'emendamento non fosse introdotto, potrebbe avvenire il caso che il reddito fosse non già maggiore, come spera il signor presidente del Consiglio, ma molto minore dell'affittamento attuale, ed allora non si verrebbe più ad ottenere il vantaggio delle finanze.

PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se l'emendamento proposto dal deputato Michelini è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

(Si approvano gli articoli del capitolato dal 3 al § 12 dell'articolo 7.)

« § 13. Il privilegio di bannalità competente al naviglio d'Ivrea in forza della transazione 30 aprile 1788 in rogito Montanaro, che la società dovrà ove d'uopo far osservare. »

Questo paragrafo verrebbe modificato dalla Commissione in questi termini:

« Le ragioni competenti al naviglio d'Ivrea in forza della transazione 30 aprile 1788 in rogito Montanaro, che la società dovrà ove d'uopo far osservare, ecc. »

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Non c'è difficoltà ad accettarlo, perchè è più esatto.

PRESIDENTE. Allora s'intenderà così modificato.

(Segue l'approvazione degli articoli del capitolato fino al 28.)

La Commissione propone la seguente modificazione all'articolo 29:

« Le finanze dello Stato non potranno fare concessioni d'acque della Dora Baltea o del Po ed alla sinistra di questo fiume ad uso di irrigazione delle tre provincie di Vercelli, Biella e Casale ad altri fuorchè all'associazione. Si riservano però il diritto di servirsi dei tre canali principali e d'ogni altro secondario per provvedere, ecc. »

Il Ministero accetta questa modificazione?

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* L'accetto.

PRESIDENTE. La pongo ai voti.

(È approvata.)

« Art. 30. La società non potrà far commercio d'acqua, nè di irrigazione, salve le bagnature casuali dei terreni spettanti a proprietari che non possedessero acque proprie e fossero esclusi dalla società per mancanza del requisito di un consumo annuale d'acqua, alle quali anzi dovrà la società provvedere colle acque di sua spettanza, mediante correspettivo.

« Le finanze dello Stato non potranno fare concessioni d'acqua ad uso d'irrigazione fuorchè alla società nelle tre provincie di Vercelli, Biella e Casale colle acque della Dora Baltea o del Po. »

CAVALLINI. Mi pare che colla formola proposta dalla Commissione all'articolo 29, la quale è stata or ora adottata dalla Camera, questo alinea dell'articolo 30 diventi superfluo.

BOSSO, *relatore.* Veramente dietro le maggiori spiegazioni che si trovano ora all'articolo 29, io credo che la Commissione non abbia difficoltà a che si tolga l'alinea.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Il Ministero aderisce a che si tolga questo alinea.

PRESIDENTE. S'intenderà dunque soppresso l'alinea dell'articolo 30.

(Sono quindi approvati gli articoli 31 e 32.)

« Art. 33. Sul principio della locazione ed entro il primo anno della medesima si faranno e saranno ultimate le testimoniali di stato dei canali, edifizi, e di ogni altra cosa compresa nella presente concessione, in quel modo e secondo le direzioni che verranno compartite dall'amministrazione delle finanze.

« Esse verranno eseguite in contraddittorio delle finanze dello Stato, della società e del fittaiuolo scadente, o di coloro che fossero legittimamente autorizzati a rappresentarli, ed in triplice originale da quegl'ingegneri e col concorso di quelle altre persone che l'amministrazione delle stesse finanze stimasse opportuno di delegare.

« Uno di detti originali sarà rimesso alla società, e gli altri due rimarranno presso l'amministrazione delle finanze.

« Le piste da riso dello stabilimento demaniale di Salasco verranno verificate ed estimate nei primi otto giorni di settembre del 1854 da periti nella materia, da delegarsi dalle finanze, in concorso di quegli altri che le parti interessate stimassero di far intervenire nel particolare loro interesse, onde stabilire quelle bonificazioni che rispettivamente possono essere dovute tra la società e il fittaiuolo sortente nei limiti del contratto in scadenza.

« La società s'intenderà perciò subentrata nei diritti competenti alle finanze dello Stato per farsi rimettere direttamente dal fittaiuolo scadente le fabbriche, gli edifizi, le piste, i siti annessi, i mobili ed ogni altro oggetto spettante al demanio sulla base degli inventari ed estimi fatti al principio o nel decorso dell'affittamento in iscadenza; dopo quale operazione la società rimarrà in proprio contabile di tali edifizi ed oggetti, coll'obbligo di rappresentarli in fine della presente concessione, nel medesimo stato e condizione, ovvero sottostare alle occorrende bonificazioni nel caso fossero deteriorati.

« Le spese a cui darà luogo l'eseguimento di dette testimoniali saranno a carico della società sino alla concorrente di lire 10,000. »

A quest'ultimo alinea, la Commissione propone la seguente aggiunta: « e qualora eccedesse questa somma, la spesa maggiore sarà per metà a carico delle finanze, e per l'altra metà a carico della società. »

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Io non avrei difficoltà ad aderire a questa aggiunta, perchè io credo che non verrà il caso di applicare la disposizione che in essa contiensi; ma temo che ove si introducesse nella legge alcuna cosa che valesse a rendere maggiori gli obblighi assunti dai membri del consorzio, potrebbe questa circostanza fornire, se non ragione, almeno pretesto a taluno di svincolarsi dall'assunto impegno. Ho detto che la modificazione non potrebbe aver conseguenze pratiche, e ciò lo dissi perchè io giudico la somma di 10,000 lire, stabilita per le spese dei testimoniali, più che bastevole.

Forse la Commissione avrà introdotto questo emendamento sulla considerazione che altre testimoniali di questi navigli hanno costato una somma molto maggiore, chè anzi una volta, lo so anch'io, costarono 50,000 lire; ma queste furono le testimoniali fatte la prima volta che i navigli furono dati in appalto.

La Camera sa che fino al 1824 i navigli erano sempre stati amministrati ad economia; a quell'epoca si diedero ad appalto, e la prima volta fu necessario fare dei testimoniali di stato molto minuti, e descrivere tutti gli edifizi. Io credo anche che in quella circostanza vi fu un certo lusso di perizia; comunque sia, si spesero, come ho detto, 30,000 lire, ma ciò non accadde più nei successivi affittamenti, e posso dire che nell'ultimo, che ebbe luogo in favore dell'attuale appaltatore, la spesa totale non fu che di 7000 lire, e la Camera potrà giudicare questa somma sufficiente, quando sappia che non si tratta che di riconoscere gli edifizi che sono già stati descritti minutamente nei precedenti testimoniali di Stato. Non si tratta qui di farne dei nuovi, ma solo di sottoscrivere le modificazioni agli antichi testimoniali; quindi la somma di 10,000 lire sarà, a mio credere, soverchia; tutto al più si spenderà quanto si è speso per l'antecedente affittamento, cioè 7000 lire.

Pregherei quindi la Camera di rinunziare a questa condizione, la quale nel mentre stesso che non può avere nessun utile effetto, potrebbe, come già dissi, per avventura somministrare un pretesto a qualche utente, che si credesse leso da questa condizione, per svincolarsi da questo contratto.

PRESIDENTE. Il deputato Bosso ha la parola.

BOSSO, *relatore.* Io credo che non occorrerà mai di eccedere la spesa di 10,000 lire; questo lo posso assicurare anche nella mia qualità d'ingegnere; io conosco il lavoro che si è già fatto in occasione dei precedenti affittamenti per queste testimoniali; trovansi levati tutti i piani, e profili, vi sono i disegni dei bocchetti, e dettagliate loro descrizioni, cosicchè non rimarrebbe più ad eseguirsi altro che una sem-

plice ricognizione; per conseguenza non credo che si avverrà mai il caso supposto in cui si debba, come esternossi il dubbio dalla Commissione, dividere l'eccedente le 10,000 lire, metà a carico del Governo, e metà a carico della società. Ma quand'anche si eccedesse la presunta spesa di 10,000 lire, quest'eccedenza non potrebbe essere che tenue, e non mai tale da prendersi in considerazione per modo da introdurre questa variazione, specialmente dopo le spiegazioni date dal signor ministro.

Per questi motivi, sebbene non lo possa proporre a nome della Commissione, nel mio particolare però sarei disposto a lasciare l'articolo tal quale è redatto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

MELLANA. Io dirò all'onorevole ministro che la Commissione non fu spinta a fare questo emendamento dalla considerazione che potesse riprodursi la necessità di fare una spesa così ingente, ma bensì dall'essere cosa ricevuta che in tutti gli affittamenti queste spese debbano cadere a carico dell'affittavolo; ora non vi era ragione alcuna per cui dovessimo in questo affittamento dipartirci dalle norme generali; questo poteva far supporre a chi non è conscio che questa spesa non può oltrepassare le 10,000 lire, come ne hanno la persuasione l'onorevole Bosso e l'onorevole presidente del Consiglio, che il vantaggio sperato da questo contratto potesse rivocarsi in dubbio dal vedere che in questa circostanza si sono dimenticate le norme e consuetudini che si usano in tali circostanze.

Io aveva nella Commissione proposto che si inserisse ciò che si dice in tutti gli altri contratti di tale natura, cioè che queste spese dovessero cadere a carico degli imprenditori; fu solamente per una transazione che si accettò il principio di farlo, metà a carico dello Stato, e metà a carico degli affittavoli, nel caso che oltrepassassero le 10,000 lire.

Ma ciò che fa più senso a mio avviso è proporre il pareggiamento, in questa circostanza, di questi affittavoli, a tutti gli altri i quali prendono in affitto sia acque che fondi dei particolari ed anche del demanio.

Questo solo mi occorreva di osservare.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* La società appaltatrice a questo riguardo non si trova nella medesima condizione di un affittavolo che prende in affitto un fondo, nel qual caso le testimoniali di stato sono fatte da due periti, quando all'incontro nel caso nostro le testimoniali di stato si fanno dagli ingegneri delle finanze che procedono alla loro compilazione. Egli è appunto (poichè potrebbe in certo modo stare nell'arbitrio del ministro delle finanze di far salire questa spesa ad una somma ingentissima, e non credo in vero che possa mai accadere per parte di qualunque ministro di finanze un tal abuso, ma tuttavia è fra le cose possibili), egli è appunto, dico, per questo che si è introdotto pei Vercellesi quest'articolo onde tranquillarli e dar loro la certezza che le finanze faranno eseguire queste testimoniali, ma che a tale riguardo non la spesa eccederà le 10,000 lire.

Io stimo che dopo le spiegazioni date e gli assunti impegni, nessun uomo di buona fede possa temere di vedere la società soverchiamente aggravata dalla proposta dell'onorevole deputato Mellana; ma affermo ad un tempo che da tale emendamento ne può derivare l'inconveniente di svincolare coloro che hanno sottoscritto l'atto di associazione. Ora io penso che per ottenere un miglioramento teorico il quale non può avere veruna conseguenza pratica non convenga di mettere in pericolo questo progetto di legge.

MICHELINI. Per verità, se debbo giudicare dalla votazione di già seguìta sopra gli emendamenti proposti a questo capitolato dalla maggioranza della Commissione, io nutro poca speranza che sia approvato questo nuovo emendamento relativo alla spesa delle testimoniali di Stato.

Tuttavia, siccome nella Commissione io ho difeso l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Mellana, così ciò farò ancora in questo recinto.

L'onorevole presidente del Consiglio ed il relatore della Commissione credono che le spese non oltrepasseranno le lire 10,000. Io sono del loro parere, ma purchè la società concorra a pagare questa spesa, perchè allora essa avrà interesse a mettervi un limite; laddove, per lo contrario, il Governo, lo sappiamo tutti, è sempre quello che spendendo di più è il più mal servito.

Il ministro diceva non doversi introdurre questo emendamento, il quale, essendo per sè di poca importanza, potrebbe far andare a monte il contratto inteso tra la società e le finanze.

Rispondo primieramente che la spesa può essere di qualche riguardo, ed in secondo luogo che le modificazioni che noi abbiamo già fatte, ancorchè siano di parole più che di sostanza, possono somministrare a qualunque dei soci il pretesto di aversi come liberato dalla data parola e di mandare a monte il contratto.

Quando ad un contratto si cambia una parola, sia pur lieve l'effetto di questo cambiamento, siccome effetto c'è, perchè altrimenti non si sarebbe fatto il cambiamento, così colui che ha sottoscritto il contratto non è più tenuto a sottostare alle condizioni dal medesimo imposte. Or dunque, se il signor ministro crede così leggiero questo emendamento, perchè non lo accetta, come ha accettati gli altri?

PRESIDENTE. Adunque si intenderà approvato l'articolo 33 del capitolato. Metterò ora ai voti la proposta del deputato Mellana la quale consiste nell'aggiungere le parole:

« E qualora eccedessero questa somma la spesa maggiore sarà per metà a carico delle finanze e metà a carico della società. »

(Non è approvato.)

(Sono approvati gli articoli 34 e 35.)

All'articolo 36 la Commissione propone che alla parola *formata* si aggiungano: *verrà formata e pubblicata per cura del Governo una carta idrografica.*

Aderisce il Ministero a quest'emendamento?

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Aderisce.

PRESIDENTE. (Sono approvati gli articoli 37 e 38.)

« Art. 39. Tutte le spese di qualunque natura che le finanze dello stato incontreranno per l'oggetto suddetto per indennità ed acquisto di terreno, per le opere in muro, in legno, in pietra, in ferro, per opere stabili, per perizie, direzioni ed assistenze, saranno indistintamente pagate dalle stesse finanze.

« Le spese di curatura del nuovo cavo o cavi, le bocche di erogazione, i ponti-canali o trove di legno per usi temporari, assiti, vergantate e ponti provvisori, saranno a carico della società. Queste opere in legname saranno dalle finanze dello Stato ricevute e rilevate a prezzo d'estimo alla fine della locazione. »

La Commissione propone di modificare la prima parte di quest'articolo nel modo seguente:

« Tutte le spese di qualunque natura che le finanze dello Stato incontreranno per l'oggetto suddetto saranno indistintamente pagate dalle stesse finanze. »

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Il Ministero accetta la variazione.

PRESIDENTE. S'intenderà accettata.

(Si dà lettura degli articoli 40, 41 e 42 che sono accettati senza discussione.)

« Art. 43. Tutte le opere che l'amministrazione delle finanze dello Stato, o la società crederà conveniente di far eseguire per la condotta, diramazione e impiego dell'acqua e per il raccoglimento dei coli, s'intenderanno dichiarate di utilità pubblica. »

La parola spetta al deputato Galvagno.

GALVAGNO. Io prego la Camera di ben avvertire alla disposizione di questo articolo. Si tratta nientemeno che di sospendere per le acque demaniali l'osservanza del disposto del Codice civile durante trent'anni rispetto ai privati per la estensione delle tre provincie le quali sono irrigate colle acque di cui si tratta.

In primo luogo io credo che il demanio qui non vuol essere altrimenti considerato che come un privato possessore di acque distribuite per mezzo di canali. Tant'è ciò vero che il signor ministro delle finanze mi ammetterà facilmente che, ove non si fosse costituita questa società ed avesse unicamente dovuto trattare gli interessi delle finanze, le quali pure posseggono questi canali, difficilmente, anzi credo che sarebbe impossibile, egli si sarebbe determinato a presentarci una legge nel senso dell'articolo 43. Ora io domando: quella legge che separatamente nell'interesse delle finanze non sarebbe ammessibile, e l'amministratore delle finanze non avrebbe osato di domandare, perchè in questa circostanza sarà ammessa?

E si noti, per giunta, che l'articolo 43 è concepito non solamente per rispetto alla società, nel qual caso forse la cosa potrebbe presentarsi sotto un aspetto diverso, ma l'articolo è concepito nell'interesse delle finanze. « Tutte le opere, esso dice, che l'amministrazione delle finanze dello Stato o la società crederà conveniente di far eseguire per la condotta, diramazione e impiego dell'acqua, ecc. » Non è adunque un favore fatto nel semplice intento di favorire l'associazione generale degli utenti, ma è un benefizio che si fa ai canali demaniali.

Ora questo favore che si vorrebbe fare ai canali demaniali, considerando questi canali come semplice proprietà privata, io sostengo che non può essere conceduto. I proprietari di questa provincia non possono essere posti, per riguardi d'interesse dei canali demaniali, fuori del diritto comune. E qui mi occorre di lavarmi dal rimprovero che il relatore della Commissione mi faceva ieri, e che potrebbe forse oggi ripetere, cioè che io voglio ora patrocinare gli interessi privati. Io patrocino la giustizia, e l'argomento della giustizia non è certamente disdicevole alla Camera. Io patrocino gli interessi privati in quanto che io sono d'avviso che uno dei principali elementi della proprietà generale sia il rispetto agli interessi privati. Si avverta poi che in quest'articolo si contemplano « tutte le opere che l'amministrazione delle finanze dello Stato o la società crederà conveniente di far eseguire per la condotta, diramazione ed impiego dell'acqua. » Non sono adunque solamente quelle contemplate quivi espressamente per quest'oggetto della diramazione delle acque, ma anche per il raccoglimento dei coli. Dalla quale circostanza sorge una conseguenza gravissima: in primo luogo si dà tanta importanza ai cavi principali, che si potrebbero operare per ondotta d'acqua quanta se ne vuol dare ai semplici fossi raccoglitori di coli; in secondo luogo queste opere vengono dichiarate di utilità pubblica.

La dichiarazione di utilità pubblica non può riferirsi, generalmente parlando, che ad opere stabili o perpetue. Ora, che accadrà se concedete questo favore alle finanze? Ne avverrà che le finanze proprietarie di questi canali al termine della società saranno padrone non solo di tutte le acque che già loro appartengono, ma diverranno proprietarie di tutte le acque intercettate, non solo con canali principali, ma anche con fossi semplicemente raccoglitori di coli.

Io domando se questo è giusto.

Almeno la società prima di sciogliersi fosse obbligata a ristabilire ciascun proprietario nello stato in cui si trovava prima; ma con questa concessione alle finanze queste acque sono stabili e perpetue, e ne verrà per conseguenza che le acque intercettate una volta, lo saranno per sempre.

Ma io vorrei ancora essere indulgente verso questo articolo quando si restringesse alle proprietà associate, poichè, se ciò fosse, a questi signori soci, che sono così caldi perchè abbia esecuzione questo progetto, io direi: tagliatevi le vostre proprietà comi vi pare e piace; ma qui si tratta anche di terzi, o signori, di quei terzi che, avendo acque proprie, non si curano nè punto nè poco di associarsi. Ora io domando perchè questi terzi avranno a vedersi collocati fuori del diritto comune per la sola ragione che si forma questa società. Ma, diranno questi, che cosa importa a noi della società? Dio la benedica, ma ci lasci tranquilli, o se vuole qualche cosa da noi agisca a termini del Codice civile.

Conchiudo pertanto dicendo che quest'articolo è essenzialmente inammessibile, che qualora la Camera lo ammettesse dovrebbe almeno permettermi di farvi un'aggiunta tendente a restringere il disposto di quest'articolo alle proprietà associate, e stabilire che quanto ai terzi si osservi sempre il disposto del Codice civile, altrimenti vi si farebbe una deroga che certamente il signor ministro in altre circostanze non si sarebbe mai permesso di chiedere alla Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cadorna.

CADORNA. La Camera comprenderà di leggieri che è ben necessario che io abbia una profonda convinzione che le conseguenze di quest'articolo sarebbero assai dannose alla conservazione della nostra legislazione generale, perchè io venga ad abusare della di lei sofferenza, non ostante la di lei stanchezza. Ma, avendo sostenuto nella Commissione la soppressione di quest'articolo, io non posso restarmi dal compiere un atto che credo uno stretto mio dovere.

La Camera ritiene che questo articolo contiene una disposizione per la quale sono dichiarate opere di pubblica utilità tutte quelle che la società vercellese crederà di fare per la condotta ed uso delle sue acque. La Camera non ignora come in poche legislazioni sia ammesso il principio di espropriazione a favore della condotta delle acque. Il Piemonte è forse il paese che ha una legislazione in questa materia più delle altre perfetta, ed avendo conosciuta l'immensa importanza della irrigazione, nell'interesse generale, il legislatore ha nella stessa generale legislazione assoggettate tutte le terre ad una servitù legale, all'oggetto appunto di assicurare il transito delle acque sopra le medesime, e di utilizzarle, sia che sieno destinate all'irrigazione od all'industria.

Il Codice civile contiene a questo riguardo molte importanti disposizioni. Prima fra di esse è quella che statuisce il diritto di chi ha un'acqua utile da condurre, di domandare il passaggio sopra un terreno altrui. La seguono altre disposizioni che statuiscono i modi e le condizioni colle quali questo passaggio può essere domandato, e debbe essere accordato.

La Camera poi ritiene che per altra parte avvi pure nella nostra legislazione una legge che regola quei casi in cui la spropriazione, non in materia d'acqua, ma per altre opere e per altra natura può aver luogo per causa di pubblica utilità. Dessa si contiene nel regio editto del 6 aprile 1839.

Ora io domando: quale è il senso, quali sono le conseguenze dell' articolo che è sottoposto alla vostra approvazione?

Questo articolo contiene tre distinte disposizioni.

Primieramente con esso si surroga al diritto ed al procedimento stabilito dal Codice civile per la spropriazione nella materia della condotta delle acque, il diritto ed il procedimento ordinato dal regio editto 1839 relativo alla spropriazione per causa di pubblica utilità.

In secondo luogo esso varia anche il regio editto del 6 aprile 1839, poichè nel mentre questo richiede che per ogni opera emani un decreto reale che dichiari l'opera di utilità pubblica, per lo contrario nel caso speciale contemplato nel presente articolo, tutte le opere avvenire riguardanti la società sarebbero anticipatamente e sin d'ora dichiarate di utilità pubblica.

Una terza disposizione è questa, che nel mentre che in tutte le opere per le quali si domanda la dichiarazione di pubblica utilità, la dichiarazione deve dipendere da un decreto reale, epperò dalla volontà e dal giudizio di chi lo debbe sancire, il quale può riconoscere o no l'esistenza della utilità pubblica allegata; per contro in questo caso la dichiarazione stessa si farebbe dipendere dal volere di una delle parti interessate, imperocchè sarebbero già sin d'ora dichiarate di utilità pubblica tutte quelle opere che alla società vercellese piacesse di fare.

Queste sono le tre disposizioni che si contengono nel presente articolo.

Soffermandomi innanzi tutto sulla prima, farò osservare che la surrogazione della prescrizione della legge speciale concernente le opere di utilità pubblica al Codice civile in ciò che riguarda il transito dell'acqua sopra i terreni altrui, è un fatto gravissimo e che conduce ad inammessibili conseguenze.

Primamente con questa disposizione si sottraggono tutti i proprietari dei terreni che dovranno concedere il transito ai tribunali ordinari per assoggettarli ai tribunali amministrativi.

Ora io reputo che ciò non sia nè legale, nè costituzionale, imperocchè è scritto nello Statuto che nessuno può essere sottratto a'suoi giudici naturali.

Io domando come, appetto di una sì esplicita disposizione dello Statuto, si potrà stabilire che i proprietari di terreni nelle sole provincie di Vercelli, di Casale e di Biella, quando si tratti del passaggio delle acque demaniali, le quali in ciò non sono diverse da qualsivoglia altra proprietà, debbano essere sottratti alla loro giurisdizione naturale per essere assoggettati ad un giudizio che diventerebbe in questo caso un vero tribunale eccezionale.

V'ha in secondo luogo fra il Codice civile e l'editto del 1839 una grave diversità, la quale consiste nelle condizioni stesse richieste per poter domandare il passaggio. Questo, a termini del Codice civile (e parlo sempre del passaggio dell'acqua), non può sempre domandarsi, ma solo sotto determinate condizioni. Fra le altre evvi quella della disponibilità e della sufficienza dell' acqua all'uso cui è destinata; avvi quella che il transito si debba effettuare nel luogo che sia meno dannoso al fondo, coll'aggiunta di alcune altre condizioni dirette tutte a tutelare la proprietà del suolo.

Nessuna di queste condizioni è prescritta dall'editto del 1839, allorquando si tratta di spropriazione per utilità pubblica.

In questo caso le cause dell'espropriazione sono conosciute e giustificate dal reale decreto, il quale non può aver riguardo che alla natura dell'opera, ma non mai al danno che si compensa nel modo che ora dirò. Dunque, anche per questo rispetto, i proprietari dei terreni delle tre provincie vercellese, casallese e di Biella, verrebbero assai danneggiati e posti al bando del diritto comune contenuto nel Codice civile.

Ma ciò non è tutto; chè avvi ancora un'enorme differenza nella fissazione della indennità.

Il Codice civile stabilisce che ai proprietari del suolo sul quale si passa colle acque è dovuta una indennità ragguagliata al valore del suolo, ed aumentata del quinto del valore medesimo. Ora questa disposizione riguardante l'aumento del quinto non la troviamo nella legge del 1839, relativa alla espropriazione per utilità pubblica.

I proprietari delle terre sarebbero perciò dal presente articolo spogliati di una parte di quella indennità alla quale in tal caso hanno diritto, secondo il Codice civile, tutti i cittadini dello Stato; e questi non sarebbero più eguali innanzi alla legge.

Io non prolungherò oltre l'enumerazione delle conseguenze di questo articolo, poichè parmi che quelle che ho accennate siano bastanti a dimostrare quanto esse siano gravi, dannose alla civile eguaglianza, all'uniformità della legislazione, ed ai principii sanciti dallo Statuto.

Difatto io potrei trattenervi, o signori, intorno alle distanze da osservarsi dai capi o dalle aste delle fontane, e delle distanze prescritte pei piantamenti e di altre tali cose, le quali sono regolate in modo assai diverso secondochè si tratta dell'espropriazione pel passaggio legale stabilito dal Codice, o della espropriazione per utilità pubblica stabilita nella legge del 1839.

Non mi fermerò neppure a combattere la seconda disposizione contenuta in questo articolo, essendo troppo manifesta l'inammessibilità della dispensa nel medesimo sancita dalla disposizione dell'editto del 1839 che richiede il decreto reale che dichiari in ciascun caso la causa e l'opera di pubblica utilità.

Questa è una garanzia che la stessa legge del 1839, relativa alla espropriazione per utilità pubblica, ha voluto dare ai proprietari dei terreni, acciocchè questi non potessero essere spropriati, se non in quei certi casi, i quali fossero riconosciuti tali, che realmente giustificassero la domanda di espropriazione per utilità pubblica. Ora è evidente che, tolta questa garanzia, i proprietari non ne hanno più nessuna, e tanto meno poi in vista della terza disposizione che ho sopra accennata, che pone in balìa della stessa parte che ha interesse a stabilire il passaggio il dichiarare se l'opera debba o no essere dichiarata d'utilità pubblica; imperocchè noi col presente articolo dichiareremmo d' utilità pubblica tutte quelle opere che alla società piacerà di fare. Io riconosco che vi sono delle opere per le quali per avventura potrebbe essere grave il doverle assoggettare a tutte le prescrizioni del Codice civile; ma a queste già provvide l'editto del 1839, il quale può loro essere applicato lasciando la legislazione nello stato attuale. La legge del 1839, relativa all'espropriazione per utilità pubblica, concede questa espropriazione non solo al demanio, alle provincie ed ai comuni, ma lascia anche facoltà di concederla ai privati, quando nelle opere loro si riconoscano gli elementi delle opere d'utilità pubblica.

Ogniqualvolta che la società vorrà o fare nuove derivazioni, o cavare canali principali, i quali debbono passare successivamente sopra molte proprietà, ed essere ordinati con una linea che non possa venir deviata, egli è evidente che si verificheranno gli elementi dell'utilità pubblica, i quali, a termini della vigente legislazione, autorizzano la società ad ottenere il decreto reale di spropriazione per utilità pubblica. Ma ciò si otterrà senza fare una deroga alla legislazione generale, ed anzi mantenendola nello stato nel quale essa si trova. Lo stabilire fin d'ora che, se la società vorrà scavare un piccolo canale di diramazione, od aprire dei semplici fossi colatori, essa potrà entrare di suo arbitrio nella proprietà altrui, come se si trattasse di grandi opere pubbliche, giudicate già di utilità pubblica con speciale regio decreto, mi pare cosa assolutamente incomportabile.

Perciò io mi oppongo virilmente e per quanto posso all'ammessione di quest'articolo, col quale entreremmo nel sistema pericolosissimo di fare delle deroghe alla legislazione generale, applicabili ad una piccola parte dello Stato.

L'eguaglianza del diritto, o signori, è cosa sacra ed inviolabile; guai se vi si pongono sopra le mani per violarla! Perciò io prego la Camera di non adottare questa proposta, la quale inoltre, per le ragioni che ho detto, non gioverebbe guari neppure alla società che intendiamo di approvare, e che io pure desidero di veder attuata.

BOSSO, *relatore*. Dopo che parlarono due distintissimi legali, sarebbe presunzione la mia se io volessi entrare in campo per combattere le ragioni da essi eloquentemente addotte, dotti come sono nello studio della legislazione, ed assai più esperti oratori di quello ch'io mi sia, soprattutto relativamente alla questione sul merito legale.

Però mi corre obbligo di rispondere due parole all'onorevole signor Galvagno, perchè mi sembra che egli abbia male interpretato il senso delle parole da me dette ieri. Egli disse che io l'avrei quasi tacciato di patrocinare piuttosto la causa di qualche privato, che non quella del pubblico. Io non mi espressi in questo modo, ma dissi che egli si era preoccupato piuttosto dell'interesse dei privati che non di quello delle finanze.

Qui abbiamo infatti di fronte due interessi: uno che è l'interesse generale dello Stato, l'altro è l'interesse dei privati ai quali vorrebbesi applicare in occasione di contestazioni un procedimento ed una legge particolare. Egli è in questo senso ch'io dissi essersi preoccupato il signor Galvagno non già come patrocinante l'interesse di qualche privato; troppo io rispetto l'onorevole signor Galvagno perchè tal cosa io avessi mai potuto supporre.

Quanto poi alla soppressione di quest'articolo io debbo dire che occorse un piccolo sbaglio nella relazione. Io dissi che erano due i votanti contrari nella Commissione, ma ora parmi che vi era una sola dissensione.

Voci dal banco della Commissione. No! no!

MICHELINI. Domando la parola.

BOSSO, *relatore*. Allora non ci siamo ben intesi; comunque, l'avviso della maggioranza della Commissione era per la conservazione dell'articolo.

In quanto poi al merito del medesimo io ammetto che forse, derogando al principio di legislazione generale, potranno nascere alcuni inconvenienti; ma io prego la Camera a ben bilanciare e gli inconvenienti ed i vantaggi che saranno per derivare adottando l'articolo tal quale venne proposto.

Ed a questo riguardo anche l'onorevole deputato Galvagno, che è un distintissimo patrocinante, che avrà certo trattate molte e molte cause di questa natura, saprà che, specialmente nel Vercellese, per la condotta delle acque, bene spesso sono inceppati i più importanti ed i più utili progetti, talvolta di utilità somma all'agricoltura d'uno o più territori, e ciò per la semplice opposizione di un solo proprietario. Io ho avuto delle visite d'officio e credo averne avute anche coll'onorevole deputato Galvagno, egli come avvocato ed io come ingegnere, le quali durarono mesi e mesi, e mi occorse vedere parecchie volte ricorrere nel mese di marzo per ottenere l'acqua d'irrigazione iemale, nè poter avere una decisione dai magistrati prima di dicembre o gennaio successivo, quando il raccolto era già perduto.

E questi casi succedono non di rado nell'agro vercellese sia per i canali d'irrigazione o di scolo, sia per i transiti occorrenti.

Vi sono delle liti che durano da 20 a 25 anni, ed io credo che non vi possa essere un grande inconveniente nello assimilare la condotta delle acque, ancorchè si trattasse dei cavi raccoglitori o dei cavi secondari, a quanto si opera relativamente ad una strada comunale, alla quale si applica la legge del 6 aprile 1839, ottenendosi per essa la dichiarazione di utilità pubblica, ed io ripeto che se si pongono in bilancia da un lato i supposti inconvenienti, e dall'altro l'utile che ne risentirà l'agricoltura con una più facile irrigazione, la Camera non esiterà ad adottare l'articolo 43 nel capitolato proposto, e sul quale io insisto solo a nome della maggioranza della Commissione.

CHIÒ. Deputato di questo Parlamento pel suffragio della provincia che sente specialmente il benefizio di questa legge, io mi credo in obbligo di offerirle il debole appoggio della mia opinione, unanime del resto con quella di tutti i deputati che con me rappresentano la provincia vercellese. Certamente se non mirassi che ad accrescere gli argomenti coi quali questo progetto si raccomanda alla vostra attenzione, io potrei astenermi dal prendere la parola, perchè esso si presenta sotto gli auspicii di un personaggio che in materie finanziarie ed economiche è un'autorità meritamente rispettata da tutta quanta la Camera. Ma mi inducono a prendere la parola intorno a questo argomento motivi ai quali io non potrei resistere. L'uno si è la generosa condotta che mostrarono nella presente discussione i deputati della vicina Lomellina. Io qui dirigo loro le mie sincere congratulazioni.

PRESIDENTE. Osservo al deputato Chiò che ora la questione è ristretta all'articolo 43.

CHIÒ. Certamente non è la vanità di fare un complimento che mi muove a così parlare; ma la concordia che ora si manifesta fra due provincie vicine intorno ad una questione che poteva così facilmente dividerle, è un fatto di tanta importanza pei Vercellesi che io non poteva tacerlo. Io debbo essere grato alla Camera della sua benevola disposizione verso la mia provincia. (*Segni d'impazienza*)

Voci. Alla questione!

PRESIDENTE. Farò di nuovo notare al deputato Chiò che la discussione è ristretta all'articolo 43, e quindi non posso lasciarlo rientrare nella discussione generale.

CHIÒ. Ma, dico, se alla Camera preme che il fermo proposito di favorire la provincia vercellese non torni illusorio, essa deve ben guardarsi dal modificare nel presente capitolato quegli articoli che formano il nerbo della progettata associazione.

Or bene, di tal natura sono appunto gli articoli 2 e 43. L'articolo 2 fortunatamente...

PRESIDENTE. Osservo al deputato Chiò che l'articolo 2 è già votato.

CHIÒ... fortunatamente uscì vittorioso; io spero che la stessa sorte correrà l'articolo 43, di cui si occupiamo presentemente.

Infatti, se il Parlamento intende di far sorgere un'associazione che possa recare un sommo benefizio alla provincia vercellese, deve nello stesso tempo darle tutto quel vigore di cui essa ha bisogno per compiere la sua missione.

Ora, l'articolo 43 è certamente una condizione essenziale pel compimento di tale missione.

Questa necessità è evidente per tutti quelli che conoscono le immense difficoltà che s'incontrano quando si tratta di condotta o diramazione d'acqua, se è libero a qualunque proprietario di opporsi alla medesima. Se alla società fosse vietato di dar corso alle sue economiche speculazioni senza l'assenso dei singoli proprietari di terreni, attorno ai quali deve condursi e diramarsi l'acqua, io non esito a dichiarare che la società non avrebbe un capitale sufficiente per pagare le spese dei tribunali ai quali dovrebbe ricorrere per ottenere la debita autorizzazione. Nè mi si vanti come un favore la facoltà fatta alla società di ricorrere per ottenere le necessarie espropriazioni, perchè troppo frequenti e numerosi saranno i ricorsi affinchè le risposte non vengano troppo tardi per non inceppare le operazioni.

E poi, chi di voi ci assicura che nel periodo di 30 anni non sorga un Governo ostile a quell'associazione, il quale non si serva principalmente della sua autorità per ucciderla legalmente?

Io non mi stupisco che gli onorevoli Galvagno e Cadorna non sentano la necessità dell'articolo di cui è quistione. Essi da valenti legisti quali sono considerano la questione sotto il solo punto di vista legale; ma non è sotto il punto di vista legale, ma bensì sotto il punto di vista economico che noi dobbiamo specialmente considerarla. Sì, o signori, la ragione economica qui deve prevalere alla ragione legale: e perchè non sarà così? Noi sappiamo che solo che si tratti di una strada vicinale le opere sono dichiarate di pubblica utilità, sebbene talvolta tale strada possa per la sua direzione recare pregiudizio gravissimo a quei piccoli proprietari contro i quali cade la espropriazione: ebbene, esiteremo noi a dichiarare di pubblica utilità opere che sono dirette a duplicare il valore di un intero territorio, e che non possono per loro natura fare a meno di tornare a vantaggio grandissimo non solo della società generale, ma ancora agli stessi proprietari espropriati?

Questo solo riflesso mi pare che debba bastare a convincere la Camera come non sia giusto di annegare una società, da cui si aspetta tanto bene, nel rigagnolo di un articolo del Codice civile, quando a questo suolsi talvolta derogare per cagioni di gran lunga minori.

Nessuno più di me rispetta e vuole che si rispetti la legge; ma noi saremmo illogici se respingessimo l'articolo 43, e somiglieremmo ad uomini che vogliono uno scopo e non i mezzi necessari per raggiungerlo. L'articolo presente deve approvarsi: primo, perchè se da un lato può apparir grave nell'interesse di alcuni individui, dall'altro lato ben altrimenti gravi sarebbero i danni che la società ne risentirebbe qualora esso non fosse accettato; secondo, perchè se è vero che quest'articolo conferisce un privilegio, alla fin fine questo privilegio è conferito ad una società composta della immensa maggioranza dei proprietari, ai quali sicuramente preme di ben guardarsi da opere arbitrarie che possano nuocere a quegli stessi proprietari di cui essa società forma la massima parte.

Terzo, finalmente, perchè adottando quest'articolo noi togliamo a tutti i malevoli il mezzo di porsi, in ogni occasione, attraverso ai progetti di quest'associazione, di paralizzarne quindi la sua azione e le sue benefiche intenzioni.

Io pertanto ho ferma fiducia che il Parlamento vorrà approvare quest'articolo 43, come lo ha approvato la Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

GALVAGNO. Se me lo permette la Camera, aggiungerò ancora due semplici osservazioni a ciò che di già ho detto.

In primo luogo vorrei rispondere al deputato Bosso, il quale diceva che vi era motivo di lagnarsi del ritardo di cui soventi volte furono occasione gli incumbenti prescritti dal Codice civile; io voglio ammetterglielo, ma osservo però, e non lo dirò certamente con la intenzione di offenderlo, mentre lo riconosco come uno degli ingegneri più solleciti ed intelligenti del nostro paese; osservo che quando le parti si presentano ai magistrati per domandare giustizia, i magistrati si pronunciano senza indugio; chè se occorre qualche ritardo in questa materia, si è perchè gli ingegneri non fanno troppo prontamente le loro relazioni (*ilarità*); del resto, quando le cause sono mature, protesto alla Camera che dalla magistratura ho sempre ottenuto giustizia.

In secondo luogo io voleva osservare che io trovo inutile perfettamente quest'articolo, poichè, o si tratta dei cavi principali, ed allora non veggo qual difficoltà possa avere la società a domandare la dichiarazione d'utilità pubblica; essa non vorrà mica farne tutti i giorni uno: ne farà uno, due, tre, quattro, sei, otto, tutt'al più; se si tratta di cavi secondari, ed allora faccia come fa l'appaltatore attuale, cioè lo imponga nella polizza a coloro che prenderanno l'acqua; sarà sempre libero alla società di convenire coi proprietari.

Queste sono necessità temporarie che durano finchè dura la società, quindi io trovo perfettamente inutile che a questa società venga concesso un privilegio siffattamente esorbitante. Se questa, per aver vita, per prosperare, si fonda sopra un privilegio, io dispero che possa ottenere appaganti risultamenti.

Replicherò ora brevi parole all'onorevole deputato Chiò.

Egli mi appuntava di aver considerato siffatta questione sotto l'aspetto legale; ma di grazia, io domando, sin quando dovremo attendere a considerare le questioni legalmente, se ciò non facciamo quando si tratta di derogare alla legislazione generale, che è ciò che abbiamo di più sacro unitamente allo Statuto? (*Segni di adesione su alcuni banchi*)

Ciò che l'onorevole Chiò ha asserito può essere vero in linea economica; ma da questo ne viene che la società potrà fare bensì applicazione delle massime economiche che stimerà opportune, ma non già ledere i terzi. Ciò posto, mi pare di aver evidentemente chiarito che quest'articolo non si debbe ammettere.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* L'onorevole deputato Galvagno reputa esorbitante la disposizione contenuta nell'articolo 43 del capitolato; egli afferma che questa vien domandata non a benefizio della società, ma a profitto del Governo, e che il medesimo non avrebbe osato di chiedere a pro del demanio quello che domanda a favore della società.

Io osservo al deputato Galvagno che per l'addietro ogni qualvolta il Governo ha creduto di dover aprire un nuovo cavo, fece dichiarare l'opera di pubblica utilità, e non contravvenne alla legge, perchè quella che a tale uopo emanò nel 1839 dichiara che sono opere di pubblica utilità i lavori che si eseguiscono per conto del demanio, delle aziende, delle provincie e dei comuni.

L'onorevole Galvagno soggiunse: questo sta bene pei cavi principali, per le grandi derivazioni, ma pei cavi raccoglitori è veramente una mostruosità; pur troppo il demanio si rese già colpevole più e più volte di questo fatto che l'onorevole deputato Galvagno condanna. Ne citerò due soli esempi. Nell'anno 1840, il demanio dopo aver fatto costrurre il canale che attraversava le più belle proprietà del vercellese, canale che fu costrutto Dio sa come, ha voluto ancora raccogliere le acque che diramavano da questi cavi, e fece perciò costrurre il fosso raccoglitore di Gramizzana, del quale l'onorevole deputato Galvagno deve conoscere, se non erro, il proprietario.

Dappoi nel 1850 fece costruire un altro cavo similmente raccoglitore nel territorio di Desana, il cavo di Bacone, dal che la Camera può scorgere come il demanio abbia sempre fatto costrurre cavi dichiarati di pubblica utilità, tanto quand'erano cavi principali, come quand'erano cavi secondari. Quello che faceva il demanio si chiede di autorizzare ora la società a poterlo fare; che la società lo possa fare rispetto ai proprietari soci, a ciò provvede lo Statuto sociale cogli articoli 244, 245, 246, dove è detto che i membri dell'associazione si obbligano non solamente a dare il passaggio sulle proprie terre, ma a concedere l'uso dei propri canali, la qual cosa è molto di più di quanto si richiede rispetto ai terzi. Non nego essere questo un privilegio che a prima giunta pare grave rispetto ai terzi, ma conviene ridurlo alla sua vera portata. È d'uopo avvertire che non si pongono in balìa della società tutti i proprietari di tre provincie; ma che i canali del Vercellese non possono bagnare una parte molto notevole di quel territorio, forse non più della metà, cioè la parte sud-est della provincia; in quanto alle provincie di Casale e di Biella non ne bagnano che alcune comunità, e nella circonferenza bagnata da queste acque, i tre quarti e forse i quattro quinti dei proprietari sono associati. Sopra 3700 utenti, 3400 hanno acconsentito, ed è probabilissimo che i dissenzienti verranno anch'essi a fare atto di adesione; quindi questa disposizione non si applica che ai pochi, ai pochissimi proprietari che sono assolutamente indipendenti dalle acque demaniali, e costituiscono quindi una piccola minoranza.

Non è già ch'io creda che si debba violare ogni specie di diritto verso questi proprietari, io non ho interesse in ciò, poichè mi trovo fra questi proprietari che sono estranei all'associazione, ma io reputo che si possa impor loro quella servitù che è stabilita dalla legge a benefizio di un'impresa che dee tornare a vantaggio non di pochi individui, ma dell'immensa maggioranza dei proprietari della provincia stessa. Nel caso che ora ci occupa, adunque, non è che l'interesse dell'infima minorità che cede a fronte degl'interessi della grande maggioranza. Questo privilegio è necessario appunto perchè una parte di questi pochi proprietari hanno interesse a combattere, ad impedire i miglioramenti nell'irrigazione del Vercellese, perchè si trovano, o a ragione diritto, o per abuso, in possesso del diritto di fare certe irrigazioni, le quali potrebbero aver luogo molto più opportunatamente, e forse a molto miglior mercato se fossero fatte per mezzo d'associazione generale. Quindi è indispensabile di armare quest'associazione di un mezzo per impedire la coalizione di pochi proprietari a danno dell'interesse generale.

Ma, mi dirà l'onorevole deputato Galvagno, avete il Codice civile il quale all'articolo 626 stabilisce il diritto d'acquedotto. Io non nego questo, che anzi faccio plauso a quest'articolo che è un monumento della sapienza dei nostri legislatori; ma tuttavia io credo che se quest'articolo basta per assicurare la piccola derivazione, quella fatta quasi immediatamente da un proprietario, non può bastare quando si tratta di una società, le opere della quale debbano andare a profitto di parecchi proprietari. Diffatti quell'articolo dice: « Quegli che vuol far passare le acque sul fondo altrui dee giustificare che l'acqua di cui egli può disporre sia sufficiente per l'uso al quale è destinata; che il passaggio che egli richiede, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini, al pendìo ed alle altre condizioni, per la condotta, corso e sbocco delle acque, sia il più conveniente, e sia per arrecare il minor danno possibile ai beni. »

Quindi bisognerà giustificare l'uso e determinarlo e, quando la società vorrà fare un cavo raccoglitore per portare delle acque sopra un territorio alquanto distante, dovrà prima di tutto giustificare che con questo cavo potrà bagnare questo territorio, quindi determinare tutti i campi che vorrà bagnare, ed in terzo luogo dovrà giustificare che l'acqua che vuole portare in questo cavo basta a bagnare questi campi, e non è soverchia. Tutti questi incombenti, l'onorevole Galvagno nol negherà, richieggono un tempo infinito: se il proprietario ha mezzi, se può sostenere una lite ed avere buoni periti e buoni avvocati, la potrà far durare molto tempo.

La Camera sa come si fa; si comincia a cercare un punto di contestazione, si solleva un incidente; se si perde in prima istanza, si va in Corte d'appello, e tutto rimane sospeso; poi si ricomincia. Purtroppo io sono stato nel caso di avere liti per acqua, e so come procedano queste cose. Ho avuto appunto una lite per un passaggio d'acqua, e questa dura da trent'anni, eppure il mio avversario non è ancora riuscito ad ottenere una sentenza che mi costringa a dargli il passaggio: e di questo io sono debitore all'onorevole deputato Galvagno, che ha sì bene sostenuto innanzi al tribunale le mie parti. (*Ilarità*) Riconosco che in questa lite concorrevano alcune circostanze speciali, vi era anche discussione sulla natura dell'acqua; ma per far durare una lite di passaggio, di condotta d'acqua, quattro o cinque anni, credo che non si richiegga una grande abilità, mentre ce ne vuole molta per farla durare trenta. Io dico adunque: o volete normalizzare quest'irrigazione, ed allora concedete questa facoltà; o non lo volete, ed in allora rinunciate ad ottenere il principale benefizio di questo progetto.

Ma avvi una circostanza che mi fa molto senso, e che lo farà pure alla Camera, e si è che questo progetto è stato discusso e maturato ripetutamente dal Consiglio provinciale di Vercelli, e fu accettato all'unanimità. Ora, quel Consiglio componevasi di molti proprietari, sia di quelli che fanno parte dell'associazione, sia di quelli che vi sono estranei, e vi erano altresì le persone legali più distinte della provincia, quelle appunto che una lunghissima esperienza aveva convinti dell'inconveniente portato dall'articolo 626, e della sua insufficienza per assicurare gli effetti che si vogliono ottenere con questo progetto, e questi giurisperiti facevano atto molto disinteressato nell'opinare favorevolmente per quest'articolo, poichè con esso chiudevano una delle sorgenti le più ricche delle liti, che hanno luogo in quella provincia, di quelle liti che danno precipuo alimento ai loro uffici. Questo mi pare che sia un argomento d'assai valore, e che la Camera deve attentamente ponderare.

Il Consiglio provinciale, che rappresenta i proprietari, unanime chiede questa disposizione speciale: voi non avete ricevuto nessuna petizione dei proprietari vercellesi estranei all'associazione, contro questa disposizione, perchè dunque volete negare questa disposizione ad una provincia la quale

la giudica indispensabile per migliorare la sua irrigazione e per portarla alla perfezione?

Noi parliamo ogni giorno di lasciare la libertà alle provincie ed ai comuni; qui vi ha una provincia che vi chiede una facoltà che non interessa che i proprietari di quella provincia; io non vedo adunque ragione per negargliela. Quindi io spero che la Camera vorrà approvare l'articolo 43 così come è concepito.

MICHELINI. Io sono fra i tre membri della Commissione i quali proponevano la soppressione dell'articolo sul quale discutiamo. Ciò dicendo non è certamente mia intenzione di muovere lagnanza sulla relazione, nella quale è detto che questa proposizione non era stata sostenuta che da due soli membri. Quando la relazione fu letta alla Commissione io non mi trovava a Torino, quindi questo errore può benissimo essere succeduto senza colpa del relatore, trattandosi di un progetto di legge contenente molte minute questioni, sulle quali erano divergenti i membri della Commissione.

Alle ragioni adunque che sono state dette dai due distinti giureconsulti preopinanti, per dimostrare la necessità di sopprimere questo articolo, aggiungerò che la Camera non deve dimenticare che alla fine de' conti qui discutiamo, non già un vero progetto di legge, ma un progetto di contratto.

Ora, io ho sempre inteso dire che nei contratti si stabiliscono i diritti ed i doveri delle parti contraenti, ma che coloro i quali sono estranei al contratto non possono dal medesimo venire pregiudicati. E che veramente tra questo capitolato ed una vera legge vi sia qualche differenza se ne potrebbe quasi trarre una prova dalla maniera con cui è votato.

Gli articoli delle leggi noi li votiamo per alzata e per seduta; al contrario qui s'intendono votati quegli articoli ai quali non si fa opposizione. Per verità, è leggiera questa differenza, ma intanto essa dimostra che il capitolato è piuttosto un'appendice di legge, anzichè una vera legge, e che per conseguenza non si deve con essa abrogare que' diritti che nascono dalla legislazione universale.

Vi sono delle leggi per così dire costitutive, le quali senza avere quella forza che ha lo Statuto, ad esso tuttavia si avvicinano. Ora queste leggi, fra le quali è certamente da annoverarsi quella dell'espropriazione forzata, non devono essere così di leggieri abrogate.

Che cosa si disse in sostanza da coloro che propugnano questa anormale eccezione, questa abrogazione al diritto comune in una sola provincia? Si misero in campo le lungaggini forensi, le difficoltà di mettere in esecuzione la legge del 1839. Ma allora riformiamo questa legge con altra legge generale e non con legge particolare ad una provincia, e per tal guisa a vece di un beneficio ristretto ad una società, otterremo un beneficio universale. Bene mi sembra che prima che scadano i trent'anni possiamo fare questa riforma. Voto adunque per la soppressione di quest'articolo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cavour Gustavo.

CAVOUR GUSTAVO. La maggioranza della Commissione la quale votava il mantenimento dell'articolo 43 fu bensì mossa dalle considerazioni economiche abilmente svolte dall'onorevole relatore, ma essa ebbe però anche presente la questione legale, e vi portò molta attenzione. Faceva infatti parte della Commissione l'onorevole Cadorna, il quale colla sua solita abilità prese a sviluppare considerazioni, di cui non conosco l'importanza, per combattere quest'articolo sotto l'aspetto legale, ma la maggioranza ha creduto trovare altre considerazioni giuridiche da opporgli, e queste indicherò brevemente alla Camera.

Osserverò dapprima che non si tratta qui di una disposizione che esca affatto dal diritto comune, di una disposizione totalmente nuova. Il diritto pubblico del nostro paese già sin dal secolo scorso riconobbe il diritto di acquedotto su tutte le proprietà, perchè l'agricoltura, che tanto è beneficata dall'irrigazione, è sempre stata considerata come un interesse di ordine superiore; il diritto di acquedotto adunque pei privati fu da gran tempo considerato come cosa di utilità pubblica. Non si tratta adunque di stabilire un principio nuovo, non si tratta di diminuire in nulla le ragioni, sia reali che personali, dei privati che soggiacciono a questo diritto di acquedotto, ma di una semplice questione di procedura.

Nelle nostre leggi abbiamo due procedure per l'espropriazione per causa di irrigazione, abbiamo la procedura tra privati e la procedura tra un privato ed il pubblico. Quella fra privati è regolata dal Codice civile, ed ivi vi sono alcuni estremi che sono di qualche difficoltà ad appurarsi, bisogna cioè che quello che domanda l'acquedotto provi la proprietà dell'acqua ed il bisogno dell'acqua stessa; estremi che sono stati introdotti nelle quistioni private, perchè si sa che talvolta fra vicini potrebbero facilmente nascere cause vessatorie; l'uno potrebbe domandare l'apertura di un fosso unicamente per molestare il suo vicino e farsi vendere a minor prezzo una pezza di campo di cui avrebbe bisogno per riquadrarsene una delle sue; e questo è naturale.

Nella procedura poi per utilità pubblica dichiarata dal Governo, come fu finora, giacchè i canali del Vercellese erano del demanio, non v'ha bisogno di appurare questi due estremi; si sa sempre che l'acqua è propria del demanio, che la estrae dai fiumi che nel nostro diritto pubblico sono demaniali, e si sa che il demanio non va a fare la spesa di un fosso per andare in un sito dove ne verrebbe a nulla.

Dunque questi due estremi si suppongono, e ragionevolmente sono enumerati fra quelle che si chiamano presunzioni legali, e con questa legale presunzione non si può dubitare che questo abbrevii di molto la procedura.

Vi sono altre circostanze che non starò a notare, poichè nessuno ha contestato che la procedura, quando si agisce in nome dell'utilità pubblica, sia più spiccia e più breve che quella in cui si agisce in nome di un interesse privato, e solo con quel titolo generale dell'utilità pubblica che secondo il nostro diritto comune si applica alle irrigazioni anche delle proprietà private.

Qui poi io affermo che il corpo morale a favore del quale si vuole stabilire questa disposizione non domanda una cosa che sia contraria alla legge, ma soltanto di potere valersi di una procedura più breve, perchè agisce come una vera pubblica istituzione.

Poniamo il caso di un piccolo comune che consti di settanta, di ottanta o di cento famiglie. Se questo ha d'uopo di aprire una strada comunale, nessuno contende che abbia il diritto di chiedere che tale opera sia dichiarata di utilità pubblica. Qui invece si costituisce un consorzio tra 3500 proprietari che colle loro famiglie rappresentano certamente l'importanza di una città di 17,000 abitanti. Ora si vorrà credere che questo corpo morale chiederà di fare opere per l'irrigazione, pel meschino ed odioso scopo di vessare i proprietari?

E potrà temersi che tal corpo trascorra ad un atto così odioso, mentre non si teme che questo si faccia da un sindaco o da un Consiglio delegato di un piccolo comune?

Ciò stando, le questioni di costituzionalità messe in campo dall'onorevole Galvagno, mi paiono al tutto fuori di proposito, imperocchè, tornerò a dirlo, qui si tratta soltanto di

rendere più spedita la procedura, e non già di ammettere veruna disposizione contraria allo Statuto ed alle nostre leggi civili.

Osserverò eziandio che gli onorevoli opponenti hanno ragionato nella supposizione dell'applicazione della legge attuale; capisco che un tribunale il quale non ha potere legislativo, deve osservare la legge anche quando sia dura ed irragionevole, perchè la legge vincola i giusdicenti, nè è al giudice facoltativo di estenderla; ma qui noi siamo legislatori; si tratta non di introdurre un principio nuovo, ma di considerare quale un'opera di pubblica utilità un'associazione di 3500 proprietari. In conseguenza tutti gli argomenti che si traggono dalla legalità, e che nelle scuole si chiamano di diritto costituito, cadono, perchè qui si tratta del diritto da costituirsi; è un articolo di legge come qualunque altro; trattando la questione sul terreno del diritto da costituirsi, vengono, a mio credere, affievoliti gli argomenti strettamente legali messi innanzi dagli onorevoli preopinanti.

Vengo ancora ad un'ultima osservazione. Si è detto che quest'articolo poteva aggravare senza veruno corrispettivo alcuni dei proprietari dell'agro vercellese, i quali non formano parte della società; questo si presenta come plausibile a primo aspetto, ma osservo che anche questi proprietari risentono tutti un beneficio, ed un beneficio di una certa entità dall'associazione che migliora il modo d'irrigazione, e questo beneficio consiste in ciò che nel capitolato, e più espressamente negli statuti, come viene indicato nella relazione dell'onorevole nostro collega, è stabilito che la società debba, nei casi di bisogno, concedere l'uso dell' acqua per bagnature straordinarie anche ai non soci, e che non possa farlo se non che allo stesso prezzo che si domanda ai soci, di modo che questi proprietari, i quali non fanno parte della società, quando corrono pericolo di perdere il raccolto di un campo di meliga, per troppa arsura, possono domandare una bagnatura straordinaria per un prato che trovasi fuori del recinto delle risaie, che non darebbe quasi alcun prodotto senza questa bagnatura, e il proprietario di quel prato ha il gran beneficio di potersi presentare alla società e dirle: non potete farmi pagare di più che ai soci.

Questo beneficio è tale che, a quanto credo, supera di molto il danno, se c'è danno, che possono avere nel dover rinunziare ad una procedura che apre il campo a lungaggini ed a cavilli, per accettare un'altra procedura che, senza infrangere in nulla le loro ragioni sostanziali, li obbliga a fare più presto ed a sottomettersi ad un giudicato più pronto e più spiccio.

Per tutte queste ragioni io credo che non possa rimproverarsi alla maggioranza della Commissione di avere interamente perduto di vista il punto legale. È vero che fu mossa da argomenti economici, ma ha pur dato quel peso che ha creduto nella sua coscienza agli argomenti legali.

CADORNA. Prendo a parlare per fare una proposta la quale, spero, potrà conciliare le varie opinioni. Quanto a ciò che si espose da' miei opponenti dirò soltanto che, tranne l'ultimo oratore, tutti gli altri hanno sfuggito la questione di legalità, mettendovi sopra la questione di utilità. Ai detti oratori non risponderò per questa sola ragione, ed è che io reputo l'articolo proposto realmente utile alla società che si costituisce, ma che la questione non è da porsi su questo terreno. La questione sta nel vedere se si possa creare un'utilità di alcuni o di molti, a danno di altri, o con deroga alla legislazione generale del paese; se si possa derogare per tre provincie ad una parte del Codice civile. Credo che a questo riguardo non si possa dubitare.

L'onorevole deputato Gustavo di Cavour osservava che la questione di legalità si riduce qui sostanzialmente ad una questione di semplice procedura. In ciò credo che egli vada grandemente errato. Io domando se è questione di semplice procedura il diritto che ha ogni cittadino di essere giudicato da' suoi giudici naturali; o se non sia piuttosto una questione direttamente e chiaramente regolata dallo Statuto. Io domando se sia una questione di procedura il diritto di impedire l'intersecazione delle proprie terre, ove non concorrano le condizioni richieste dal Codice civile per poterla pretendere.

Domando se sia una questione di procedura lo stabilire che il proprietario di terreni su cui passerà l'acqua dovrà ricevere per indennità soltanto un prezzo da valutarsi dai periti in ragione del valore venale del terreno, invece del prezzo stesso aumentato del quinto. Qui dunque non v'ha soltanto questione di procedura, ma sibbene sull'essenza stessa del diritto. Così si dica delle altre questioni che ho accennate, e che ora non andrò ripetendo, le quali involgono tutte una lesione al diritto di proprietà.

Pertanto la questione della legalità debbe essere ristabilita sul terreno, sul quale io l'aveva collocata, e da cui mi pare che niuno degli oratori che hanno parlato abbia potuto rimuoverla.

Ma, accettandola nello stato nel quale fu presentata dall'onorevole signor presidente del Consiglio, mi pare che essa possa, senza molto contraddire alla sua opinione, venire facilmente definita. Egli ha detto che il demanio ha già il diritto di agire in via di espropriazione per causa di pubblica utilità per derivare e condurre le sue acque; che esso ne ha usato, e non solo pei canali principali, ma anche per canali secondari; che infine questo uso fu sancito dai tribunali. In verità io dubito alquanto che con massima assoluta e generale ciò si possa affermare; ma accettando questo fatto, allora io dico: trasmettete soltanto alla società i diritti che aveva il demanio; così voi non modificherete la legislazione attuale, e farete alla società quel vantaggio che già possede il demanio, e di cui intendete dotare la società. In questo modo pare che concilierebbe l'opinione di coloro i quali pensano che non si debba derogare alla legislazione contenuta nel Codice civile coll'opinione degli altri che intendono di dare alla società tutto l'utile possibile, nel novero de' quali sono anch'io, purchè ciò si faccia rispettando la giustizia. Quindi, ponendo la questione su questo campo, io propongo che l'articolo sia così concepito.

« Per tutte le opere che la società crederà conveniente di far eseguire per la condotta, diramazione ed impiego delle acque, e pel raccoglimento dei coli, la società godrà, rispetto ai terzi, dei diritti spettanti al demanio. »

La Camera vede che in questo modo la società è veramente surrogata a tutti i diritti del demanio, così che quanto questo ha fatto finora, potrà quella continuare a fare; ma avremo il vantaggio di non guastare la legislazione esistente, di non introdurre una modificazione al Codice civile, e che non si dovrà dire che il Codice civile è in vigore in tutto lo Stato, tranne le provincie di Vercelli, di Casale e di Biella.

PRESIDENTE. Il Ministero aderisce a questa proposta?

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Io non l'accetto.

L'onorevole deputato Cadorna non ha, credo, bene interpretate le mie parole. Io ho detto che il demanio aveva più volte fatto dichiarare di pubblica utilità opere di derivazioni, di raccoglimenti di coli, ma esso ha sempre fatto emanare un decreto reale; e per far questo, nel passato non ci era

molta difficoltà, nè si richiedevano molte formalità (*Si ride*); si faceva preparare il decreto e poi si faceva firmare. Ed ho detto ancora che non l'aveva fatto soltanto per cavi principali, come accennava il deputato Galvagno, ma per cavi secondari e per cavi raccoglitori di coli, ed ho citati i fatti.

Io dico pertanto, se voi accettate la proposta del deputato Cadorna, farete sempre dipendere dal buon volere del demanio l'esecuzione delle opere della società. Finchè vi sarà a capo del Ministero delle finanze una persona favorevole alla società, non vi sarà difficoltà; ma se per avventura fosse chiamata a quel posto una persona, non dico ostile alla società, ma che avesse altre opinioni intorno ai diritti di passaggio e di acquedotto, che non avesse le opinioni che professavano gli antichi giureconsulti, e che professano ancora i giureconsulti francesi in maggiorità, contro a quanto non solo si propose qui, ma a quanto è sancito nel codice civile, la società non potrebbe più fare queste opere. La differenza che vi ha tra il sistema dell'onorevole deputato Cadorna e quello del progetto si è che l'onorevole Cadorna subordina al buon volere del ministro delle finanze le operazioni della società, e che il progetto lascia alla società una certa latitudine per eseguire quelle operazioni che crederà utili ed opportune nell'interesse generale, e specialmente del miglior governo delle acque.

Io non posso a meno adunque di insistere per l'articolo proposto.

CADORNA. Domando di fare una solo osservazione, ed è che il signor ministro, in sostanza, per ribattere la mia proposta ha supposto ciò che non credo si possa supporre, vale a dire che il Governo si faccia oppositore sistematico della società nelle sue operazioni. Ciò io nol posso ammettere, ed anzi credo che ogniqualvolta la società vorrà eseguire un'opera, la quale sia realmente utile, il Governo non tarderà, nè punto nè poco a concedere quel decreto che il demanio stesso avrebbe provocato e che, come egli disse, avrebbe facilmente ottenuto. Non credo quindi che la società si ponga in una condizione diversa da quella del demanio. La sola diversità, che secondo il mio avviso introduce il mio emendamento considerando le cose dal punto di vista del signor ministro delle finanze, è questa, che la società verrebbe assoggettata alla legge riguardante l'espropriazione d'utilità pubblica, cioè dovrebbe domandarne il decreto, nel mentre l'articolo del Ministero ne la dispenserebbe.

A ciò io sperava che il signor ministro avrebbe accondisceso, imperocchè mi pare veramente assurdo che la società sia giudice essa stessa che l'opera sia o no di pubblica utilità, per poter passare sulle altrui proprietà. Del resto, per le ragioni che ho addotte, non posso a meno di persistere in questo emendamento, il quale mi pare che provveda all'interesse della società, e nello stesso tempo alla conservazione della legislazione generale.

PRESIDENTE. Il deputato Farina ha la parola.

FARINA PAOLO. Le cose dette dall'onorevole ministro delle finanze mi hanno convinto che la nostra legislazione in fatto di acque è difettosa, ed io mi sarei facilmente adattato a votare l'articolo da esso proposto; ma, a dir vero, pensando meglio al caso, ho avvisato che se la legislazione è difettosa, non deve esserlo semplicemente per la provincia di Vercelli, ma lo deve essere per tutte le provincie dello Stato nelle quali si hanno derivazioni di acque e si fanno irrigazioni. Se quindi è opportuno di correggere questo vizio della legislazione, perchè faremo noi questa riforma in modo che diventi un privilegio per una sola provincia, invece di esserlo per tutto lo Stato?

L'onorevole Gustavo di Cavour rammentava che noi siamo legislatori; ma egli è appunto perchè noi siamo legislatori che dobbiamo creare meno eccezioni che sia possibile alle leggi, e riformarle per tutto allorchè ne riconosciamo gli inconvenienti. Ora dunque, perchè vorremo noi stabilire, ripeto, un privilegio di una cosa, la cui utilità è generalmente dimostrata e riconosciuta? Io veramente non posso riconoscere la convenienza di ciò fare, e mi trovo conseguentemente forzato a votare nel senso contrario.

Gli argomenti economici che si sono addotti militano precisamente contro l'articolo e per la riforma della legislazione, non a favore del medesimo, perchè appunto essendo questa disposizione utile, si deve applicare dappertutto dove questa utilità è riconosciuta, e quindi a tutto lo Stato e non ad una sola provincia di esso.

Del resto, la dichiarazione di pubblica utilità per un'opera mi pare tale atto che non se ne possa dal Governo trasmettere la facoltà ad una società di privati; è riservato al Governo di dichiarare un'opera di pubblica utilità, ma questo non in termini generali, non senza conoscere che opera sia, e dietro l'esame dell'opera stessa. Se adunque voi dichiarate alla cieca di pubblica utilità un'opera qualunque che venga in capo di fare a una società che ha degli interessi particolari, dall'un lato rinunciate a un diritto che la legge vi accorda, dall'altro mancate al dovere di riconoscere se veramente l'opera sia di pubblica utilità. Se così si fa, cade, secondo me, tutto lo spirito della legge che regola le espropriazioni per causa di utilità pubblica: perchè, se la utilità di un'opera vuol essere riconosciuta, come potrà aver luogo la ricognizione per un'opera speciale, senza sapere come, in che modo, e di quale scopo essa sarà fatta?

Per conseguenza io credo che ove la Camera accettasse quest'articolo qual è proposto, violerebbe lo spirito e la lettera della legge, la quale dà norma alle espropriazioni per causa di pubblica utilità; e per questi motivi, mentre io mi dichiaro prontissimo ad appoggiare una riforma della legge generale, in questa materia, voterò contro quest'articolo il quale non fa che concedere un privilegio ad una società, e ad una sola provincia.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Chiò.

Voci. Ai voti! ai voti!

CHIÒ. Se la Camera vuole andare ai voti, io rinuncio alla parola.

Voci generali. Sì! sì! Ai voti!

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti prima di tutto l'emendamento del deputato Cadorna...

MICHELINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Mi sembra, per le ragioni che ho esposte, e che non ripeterò, che quest'articolo starebbe meglio nella legge che nel capitolato.

PRESIDENTE. Mi scusi, qui non ci è dubbio che l'emendamento Cadorna debba essere inserito nel capitolato.

Voci. Sì! sì!

CADORNA. Farò osservare che il capitolato è annesso alla legge, e nella legge è accennato come parte integrante della medesima.

Mi pare quindi che le disposizioni che si contengono nel capitolato si possano tenere per ciò solo obbligatorie per tutti; imperocchè la sanzione del potere legislativo avrà luogo non tanto per la legge, ma anche pel capitolato che ne fa parte.

Nella votazione del Codice di procedura si tenne lo stesso sistema. Il Codice di procedura si è votato semplicemente con una legge a cui andava annesso il Codice stesso.

MICHELINI. La mia proposizione tendeva ad una mozione d'ordine; mi pareva, e mi pare tuttora che questo articolo, il quale non si limita a stabilire i diritti ed i doveri delle parti contrattanti, ma che riguarda terze persone, dovesse per la sua natura essere collocato nella legge, e non nel contratto. Del resto, se la Camera non crede necessario questo perfezionamento, per me non insisto, e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento del deputato Cadorna.

Ne darò nuovamente lettura:

« Art. 43. Per tutte le opere che la società crederà conveniente di far eseguire per la condotta, diramazione ed impiego delle acque, e per il raccoglimento dei coli, la società godrà, rispetto ai terzi, dei diritti spettanti al demanio. »

(È approvato.)

CHIÒ. Io intendo di domandare una spiegazione relativamente a questo emendamento.

Nell'applicazione del medesimo potendo occorrere molti inconvenienti, mi pare miglior partito il preoccuparsene al presente.

PRESIDENTE. Domando al deputato Chiò se intenda fare una proposta.

CHIÒ. Io ho bisogno d'uno schiarimento, e quando mi sarà dato penserò se debbo fare qualche proposta.

Io domando all'onorevole proponente se intenda che, qualora l'associazione faccia al Governo una domanda di spropriazione, il Governo debba necessariamente accordarla o no.

Nel primo caso io trovo che il suo emendamento vale poco presso l'articolo 43, di cui si tratta; nel secondo caso la sua proposta non arrecherebbe verun vantaggio all'associazione, e sarebbe affatto illusorio.

Siccome non credo che la Camera abbia voluto votare un vantaggio illusorio, io prego l'onorevole deputato Cadorna di spiegare meglio il senso dell'emendamento che ha proposto.

CADORNA. La spiegazione sarà breve e semplice.

Surrogando la società nei diritti del demanio, essa otterrà la spropriazione per utilità pubblica dal Governo in tutti i casi in cui l'avrebbe potuta conseguire il demanio; vale a dire, quando a favore della società concorreranno tutti quegli elementi che in un caso simile sarebbero concorsi a favore del demanio. Per le stesse ragioni, e nei casi in cui l'espropriazione si concedeva al medesimo, si dovrà concedere alla società.

Certo è che non ne viene la conseguenza che per ciò solo che la società domandi la spropriazione per utilità pubblica, in ogni caso debba esserle concessa, e nella stessa guisa che avrebbe anche potuto succedere che simile domanda fatta dagli agenti demaniali non fosse acconsentita con reale decreto, così può avvenire il caso che il decreto reale sia negato alla società. Questo caso, come poteva verificarsi pel demanio, può anche verificarsi per la società.

La legge del 1839 stabilisce quali siano i casi nei quali si può accordare la spropriazione per causa di utilità pubblica, e quali ne debbano essere le condizioni; quindi il Governo non potrà, in linea di giustizia, rifiutarsi di presentare alla sanzione reale un decreto, il quale dichiari l'opera di pubblica utilità, ogni qualvolta si verifichino le condizioni che sono dalla legge prescritte, e mediante le quali il demanio stesso l'avrebbe ottenuta. In somma vi è assoluta, piena, compiuta surrogazione della società ai diritti del demanio verso i terzi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 44.

« Avvenendo che il Governo facesse attivare qualche derivazione dal fiume Po, a vantaggio dell'agricoltura, a sponda sinistra di esso fiume, verrà preferibilmente destinata ad irrigare l'agro all'ovest della Sesia in surrogazione delle acque ora derivate dalla Dora Baltea, le quali resteranno in tal caso pienamente disponibili alle finanze dello Stato nella stessa quantità di quelle condottevi dal Po, e la società dovrà riceverle nei siti e modi che verranno concertati, e corrisponderà alle finanze stesse il prezzo annuo di lire 1000 per cadun modulo della dispensa delle acque del Po a vece di quello di lire 800 stabilito all'articolo 26 per le acque della Dora Baltea, ferme tutte le altre disposizioni del presente capitolato. »

In quest'articolo, in vece che il Ministero dice « verrà destinata, » la Commissione propone di mettere « potrà destinarla. »

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Mi rincresce di dichiararlo, ma io credo molto compromessa la società da questa modificazione, e sarei quasi certo che equivarrebbe al rigettarlo, se fosse accettata. L'affidamento dato agli utenti di essere preferiti nell'uso dell'acqua del fiume Po nel caso nel quale verrebbe ad aprirsi una nuova derivazione, è uno dei corrispettivi di questo contratto; evidentemente, se la Camera nega questo corrispettivo, cessa qualunque obbligazione per parte dei terzi. Io l'ho già detto ieri, e lo ripeto nuovamente quest'oggi, essere io d'avviso che vi sarà la massima difficoltà nell'ottenere di nuovo 3500 firme. Se la Camera crede questo progetto non meriti la sua approvazione, voti per l'emendamento, ma dichiaro schiettamente che ciò sarebbe lo stesso che rigettare il progetto. Io prego la Camera di pensare quale effetto produrrebbe nel paese un voto che manderebbe in fumo la prima applicazione fatta in grande del principio di associazione per parte di una provincia che in definitiva vi propone di pagare 120,000 lire di più le acque che avete finora affittate: crederei questo voto altamente lamentabile; prego quindi la Camera a non ammettere quest'emendamento.

PERNATI. Io credo che l'emendamento proposto dalla Commissione non serva a nulla, poichè in sostanza non ha per effetto se non se di sostituire all'espressione: « verrà preferibilmente destinata ad irrigare, » quella di « potrà destinarla all'irrigazione. » Dove io trovo la difficoltà si è nei termini in cui è concepito l'articolo.

Esso dice: « Avvenendo che il Governo facesse attivare qualche derivazione del fiume Po a vantaggio dell'agricoltura verrà preferibilmente destinata ad irrigare l'agro vercellese; » se si tratta d'una preferenza data all'agro vercellese per godere delle acque derivate, come ha spiegato il signor ministro, allora io accetto pienamente quest'articolo; ma se si volesse che questa preferenza fosse vincolativa, allora il caso sarebbe diverso, imperocchè la provincia di Vercelli avrebbe diritto che la derivazione stessa fosse per intiero destinata preferibilmente per sè; potrebbe intervenire nello studio di un progetto qualunque di derivazione del Po, e dire: « Io non ho solo il privilegio di prelazione per l'uso delle acque, ma ho il privilegio di prelazione sulla destinazione del canale di derivazione. Avendo dunque questo diritto di prelazione, posso pretendere che il Governo, invece di derivare le acque da un dato punto del Po, donde una sola parte della provincia potrebbe essere beneficata, porti la derivazione in una posizione diversa, per cui debbasi necessariamente andare ad irrigare un'altra più cospicua parte della medesima. » Ma, dappoichè il signor ministro ha spiegato che intende che questa prelazione non è accordata se non per l'uso delle acque che il demanio deriverebbe in genere, io credo che ha detto abbastanza per stabilire la vera portata di

quelle parole, e ciò dico come parte interessata, in quanto che, essendo deputato eletto dalla provincia di Novara, ho interesse che quest'articolo non sia interpretato a danno delle finanze, nè a danno della provincia novarese, la quale potrebbe essere beneficata colla destinazione delle acque del Po od almeno della Dora, che sarebbero colà rivolte.

Io dunque mi contento della spiegazione del signor ministro, e credo nello stesso tempo non sia da ammettersi la modificazione introdotta dalla Commissione, la quale verrebbe di fatto a provare niente, atteso le parole dette dal signor ministro, ed in diritto potrebbe opporsi ad una prelazione per sè troppo giusta della provincia di Vercelli, sempre che questa prelazione sia limitata all'uso delle acque, non alla prelazione per la destinazione del canale, quasi che il canale non potesse essere fatto se non se unicamente per la provincia di Vercelli.

Io adunque, accettando le spiegazioni del signor ministro, respingo l'emendamento proposto dalla Commissione.

ROSSO, *relatore*. La Commissione fu indotta a surrogare l'espressione *potrà* a vece di *verrà* preferibilmente destinata, per le circostanze già esposte nella mia relazione, e delle quali darò ora qualche maggiore spiegazione. Si tratta di derivare un nuovo canale dal Po (ed a questo progetto già sta lavorando il distintissimo signor ispettore delle finanze, ingegnere Noè) e di tradurlo sull'agro vercellese per la sua irrigazione, e quindi di quella del terreno posto alla sinistra della Sesia.

Vari progetti si formarono, ma sempre allo scopo di derivare altre acque della Dora che ne sovrabbonda in tempo estivo. Dapprima si voleva estrarre un canale superiormente ad Ivrea, credo nel 1775, e con esso si portavano le acque presso Gattinara; si formò altro progetto di servirsi della derivazione del naviglio d'Ivrea, ammettendone una parte nel lago di Viverone, e successivamente passare per la galleria sino all'Elvo presso Saluzzola; un terzo progetto era di ampliare il canale di Cigliano, e finalmente nel 1846 si giunse a progettare una derivazione dal Po, immediatamente dopo la confluenza della Dora. Migliore consiglio pare ora essere invalso, ed è quello di operare questa derivazione dal Po in punto più elevato, cioè superiormente alla immissione della Dora, in vicinanza, io credo, del territorio di Chivasso. Io non tratterrò la Camera ad informarla dei motivi che indussero ad abbandonare successivamente gli enunciati progetti, ma la causa principale ed essenziale si fu quella di portare le acque sopra un punto ad altezza tale da utilizzarle, non solo nella Lomellina, ma anche nel basso Novarese. Se le finanze fossero direttamente sin d'ora vincolate all'uso delle acque *preferibilmente* ad una piuttosto che ad un'altra provincia, non potrebbero più disporne secondo le circostanze locali ove venissero, come di certo occorrerà, ad intersecare molti altri canali del Vercellese. Quanto al progetto di cui si sta lavorando, le acque derivate dal Po verrebbero ad attraversare la Dora dopo il porto di Saluggia, se pure non erro, quivi entreranno nell'agro vercellese, ed è al sud-est del territorio di Livorno presso a poco il punto ove comincieranno ad essere utilizzate sul suolo vercellese, d'onde poi condotte al di là della Sesia a favore del Novarese e della Lomellina.

Può forse convenire, e certo converrà molto per la buona condotta delle acque, per economizzare anche le spese e risolvere le difficoltà di passaggio, servirsi dei canali già esistenti, di fare, dirò così, una permuta d'acqua fra loro, immettendo le acque del Po nei canali che ora portano le acque della Dora, e servirsi delle acque di questi, comechè più elevate, per portarle a passare superiormente l'Elvo, il Cervo e la Sesia, onde impiegarle nell'agro novarese sopra una zona assai più elevata di quello che si porterebbe direttamente le acque che derivassero dal Po condotte in apposito canale sino alla sinistra della Sesia.

Tutto questo dipende dalla formazione dei progetti che, come già esposi nella mia relazione, ancora non sono ultimati, ed è perciò che la Commissione avvisò a non vincolare di troppo le finanze coll'espressione di « verrà preferibilmente, » mentre, per la posizione geografica, sicuramente la provincia di Vercelli trarrà un gran frutto da quest'acqua, la quale è meglio disposta per l'irrigazione delle sue terre, mentre quelle della Dora trovandosi, come sopra dissi, più elevate, potranno più utilmente destinarsi all'irrigazione delle provincie di Novara e di Lomellina. Non sfuggì nemmeno la considerazione relativamente alla natura dell'acqua della Dora. Essendo fredda e silicea, non è così fertilizzante impiegata sulla provincia di Vercelli, come lo sarebbe sulle provincie di Novara e Lomellina, dovendo nel lungo loro corso maggiormente riscaldarsi, depositare le materie silicee, e riuscire quindi di più utile innaffiamento.

Queste sono le considerazioni per cui la Commissione ha creduto di sostituire le accennate parole. Io credo che in seguito a queste ragioni, forse il signor ministro potrebbe aderire alla proposta variazione, la quale, io spero, sarà anche accettata dalla Camera, perchè in sostanza non varia sostanzialmente l'effetto della condotta di queste acque, così comandata dalle località per cui essa deve operarsi.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Io dichiaro di non poterla accettare. Se si facesse un canale del Po, si sostituirebbe l'acqua di questo fiume a quella della Dora, con che la società si obbligasse a pagarla un quarto di più, cioè invece di lire 800 a pagarla 1000.

Ma se si tratta di variare tutto il contratto, io dichiaro che non guarentisco l'esito di una nuova votazione di 3500 persone.

Io prego la Camera di avvertire quale può essere il risultato pratico di questa variazione. Il Governo non è vincolato a fare il canale del Po in un modo piuttosto che nell'altro: ove l'antico progetto che faceva derivare l'acqua dal Po inferiormente a Crescentino fosse eseguibile, con quest'articolo l'associazione non lo potrebbe impedire, quantunque con questo canale non fosse possibile l'irrigare in menoma parte l'agro vercellese; con questo articolo si dice soltanto: se fate questo canale, e se da esso si potrà derivare dell'acqua, ce la darete, e vi è un motivo per istabilire questo patto. Egli è evidente che se vi fosse necessità di irrigare il Vercellese, il miglior modo di mandare dell'acqua nella Lomellina sarebbe di valersi dei canali della Dora, perchè questi canali hanno una posizione assai più elevata, e possono con molto minore spesa essere portati sull'altipiano del basso Novarese; vi è molto maggiore difficoltà a far pervenire le acque del Po al di là della Sesia, ad una posizione elevata per essere diramata, che non a farle trarre dalla Dora.

Tutti coloro che sono andati da Vercelli a Novara ed hanno traversato il navilio di Cigliano, conoscono quale difficoltà vi sia a trarre le acque dal Po; quindi è più naturale di valersi di questo canale che è sull'alto per bagnare le basse pianure del Vercellese.

D'altronde questa disposizione è anche nell'interesse della riuscita di questo canale, poichè se non si dà questo affidamento, evidentemente siccome esso farà qualche danno al Vercellese (e certamente un gran corpo d'acqua che traversi una provincia non farà mai del bene), quella provincia farà

il possibile per opporsi a quest'opera, non potendo impedirne l'esecuzione.

Invece, se ci è questo affidamento, la provincia di Vercelli, lungi dall'osteggiare la costruzione di questo canale, farà il possibile per favorirla, perchè ne prenderà acqua, e non potrà averne un gran danno, non dovendo andare che fino alla intersezione dei primi cavi del Vercellese. Se lo volete portare difilato dal Po alla Lomellina, voi dovete attraversare tutto l'agro vercellese, e quindi intersecare tutto il sistema dell'irrigazione; quindi si solleverà una opposizione, la quale, sebbene si vinca, non mancherà di rendere più difficile l'esecuzione di quest'opera.

Se poi si adottasse il sistema di condurre l'acqua del Po sino all'intersezione, e si desse poi questo canale secondario al Vercellese, è evidente che la compagnia, la quale da questo capitolato è costretta ad ammettere l'acqua nei suoi canali secondari, si rifiuterebbe a pagarla 1000 lire al modulo in vece di 800, quindi ci è anche l'interesse delle finanze.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

MELLANA. Non ignoro che quest'articolo è quello che più vivamente ha preoccupata l'attenzione dei proprietari della Lomellina e del Novarese. Infatti in questo non è più questione delle acque fin qui impiegate all'irrigazione dell'agro vercellese, qui è questione delle acque che un giorno potrebbero derivarsi dalla destra del Po.

Ora è evidente, nè può da alcuno contestarsi che, ove o col denaro dello Stato, o con concessione di questo a qualche compagnia, si estraessero in avvenire delle acque o dal Po o dalla Dora, niuna provincia può avere sovra altre la prelazione di queste nuove acque. Esse dovranno concedersi a quelle provincie che offriranno maggiori vantaggi allo Stato, o dovranno ripartirsi a misura dei loro bisogni. Ma l'articolo del quale si tratta, per essere male espresso, ha fatto nascere il dubbio sia nel pubblico, sia in seno alla Commissione, che con esso si volesse fin d'ora concedere un'ingiusta prelazione a favore della provincia vercellese: giova quindi, per rischiarare la pubblica opinione, spiegare il vero significato del contenuto in quest'articolo 44.

Io credo che il contenuto di quest'articolo, ove sia ben compreso, non possa mai dirsi che possa ridondare a danno di altre provincie; se vi ha alcuno che ne potesse domandare l'abrogazione, essa è la provincia vercellese.

La provincia vercellese, ossia la maggior parte dei proprietari di quell'agro, mercè questo contratto, hanno ottenuto per trent'anni l'affittanza delle acque demaniali della Dora. Supponete che non si mettesse quest'articolo 44, ne avverrebbe che per trenta anni il Governo non potrebbe in modo alcuno disporre di queste acque medesime; per qualunque altra derivazione che il Governo facesse di nuove acque, i vercellesi potrebbero sempre opporsi a che le attuali acque demaniali venissero ad essi nei trenta anni ritolte. Per cui se estraete dal Po inferiormente acque che non possano altrimenti usufruttuarsi salvo che irrigando l'agro vercellese, voi, senza questo articolo 44, dovreste lasciare ai vercellesi e le antiche acque demaniali e le nuove acque estratte dal Po, e siccome queste nuove acque non troverebbero concorrenti per richiederle, i vercellesi potrebbero tenere il prezzo loro a sole lire 800. Invece con quest'articolo è preveduto che, ove si faccia estrazione d'acqua dal Po, i vercellesi dovranno, perchè migliore di quella di Dora, pagarla lire 1000 al modulo invece di lire 800; più dovranno lasciare in libertà delle acque, ora ad essi accordate, un'eguale quantità a quella che riceverebbero delle nuove estratte.

Ora vedete, o signori, che questo articolo è essenzialmente nell'interesse dei lomellini e del Novarese; esso, a mio avviso, è giusto; ma se vi ha alcuno che possa contro al medesimo reclamare, devono essere i vercellesi e non mai i lomellini.

Lo dico col maggiore convincimento: è nell'interesse delle provincie che desiderano che siane derivate altre acque sia dal Po che dalla Dora, di apporre quest'articolo, in quanto che la provincia di Vercelli, ove non fosse fatta menzione di questo patto, potrebbe porre incaglio ed impedimenti gravissimi a che si estraessero altre acque; per esempio, se si estraessero dal Po acque che non potessero essere facilmente portatenella Lomellina, ne verrebbe di conseguenza che, se non fosse posto quest'articolo, i vercellesi potrebbero rifiutarsi di pagare il maggior prezzo, ed ove rimanesse a lire 800 il prezzo delle acque che si estraggono dal Po che sono di migliore qualità, ne potrebbe derivare che il Governo od una società non trovassero più l'interesse loro a fare questa estrazione; non trovando più quest'interesse, pregiudicate ne sarebbero, non la provincia di Vercelli, ma le altre che, mediante la introduzione di quest'acqua del Po potrebbero vedere non disponibili nel loro interesse le acque della Dora.

Io credo che tutta la difficoltà stia nell'intelligenza dell'articolo, cioè in quelle parole laddove è detto che non potranno avere prelazione se non per quella quantità d'acqua che si estrae dalla Dora.

Io domando dunque se quest'articolo, ove sia dirittamente inteso, non torni a benefizio delle provincie che debbono valersi di quest'acqua.

Per me io non iscorgo che quest'articolo statuisca altro se non se è data facoltà al Governo, rispetto a questo contratto, di poter immettere altre acque nella provincia vercellese, ma su di esse questa avrà soltanto la prelazione per quella quantità che al presente le è già concessa.

Accettando siffatta prelazione, la provincia summentovata si obbliga a corrispondere un maggior prezzo e di lasciare a disponibilità del Governo una quantità d'acqua pari a quella che è da essa ricevuta.

Ciò stando, io non dubito di asserire che l'articolo concepito in tal guisa offre una garanzia alle altre provincie, e che questo contratto non impedirà punto che il Governo o la società possano introdurre nell'agro vercellese derivazioni d'acqua dal Po e dalla Dora.

CAVALLINI. Io desidero di chiedere una spiegazione al signor ministro delle finanze.

Dichiaro innanzi tutto che non posso convenire nella dichiarazione fatta dal deputato Pernati. Egli trova che la differenza tra la redazione della Commissione e quella proposta dal Ministero è minima ed inattendibile. Secondo me la differenza è invece grandissima, perchè, se viene approvato l'articolo tal quale è proposto dal Ministero, ne verrà per necessaria conseguenza che nel caso in cui la derivazione dal fiume Po si faccia attivare dalle finanze, ed a loro spese, la società vercellese avrà un diritto di preferenza al godimento della nuova acqua, diritto che il Governo dovrebbe rispettare non ostante che la convenienza d'interesse esigesse che quell'acqua venisse ad altre provincie invece accordata. Al contrario quando venisse adottata la proposta della Commissione è evidente che sarebbe facoltativo al Governo concederla piuttosto alle provincie di Novara e di Lomellina, anzichè a quella di Vercelli; la differenza adunque tra l'uno e l'altro caso è massima; ma io non intendo di entrare in questa questione, dopo le dichiarazioni da me fatte nella tornata di ieri: piuttosto pregherò il signor ministro delle finanze a volermi dare una spiegazione intorno alle prime parole che

leggonsi nell'articolo 44, le quali, a mio avviso, presentano un dubbio.

In quest'articolo è detto che il Governo, facendo qualche derivazione a vantaggio dell'agricoltura dal fiume Po, la società vercellese avrà il diritto di preferenza nel partecipare alla derivazione dell'acqua. Ma il canale di derivazione si può effettuare in due maniere, si può eseguire cioè a spese delle finanze, e si può eseguire esclusivamente a spese di una società.

Se si eseguisce a spese delle finanze, non saprei vedere grave difficoltà a che venisse adottata la formola proposta dal Ministero; ma quando il Parlamento ed il Governo avvisassero per avventura di non aprire il canale a spese dello Stato, ma di accordare invece ad una società qualunque il diritto di addivenire essa stessa alla costruzione di questo canale, in questo caso la cosa cambierebbe assai d'aspetto, poichè potrebbe avvenire che la società trovasse benissimo la sua convenienza di accordare l'acqua del fiume Po anche a benefizio della provincia vercellese, ma potrebbe altresì accadere che la società riconoscesse più convenienti le offerte che le facessero le altre provincie poste al di là della Sesia.

Se quelle provincie, cioè, si trovassero in grado di potere fare maggiori sacrifizi per ottenere il godimento dell'acqua del fiume Po, in questo caso parmi ben ovvio lo scorgere che potrebbe essere compromesso l'interesse di quelle provincie, ed esserlo senza giusta ragione. Essendovi dunque differenza tra il caso in cui il canale sia costrutto a spese delle finanze ed il caso in cui sia aperto da una società, io prego il signor ministro a voler dichiarare se nell'articolo 44 siano contemplati ambidue i casi da me addotti, oppure quello soltanto in cui la derivazione sia attivata per conto ed a spese del Governo.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* L'articolo, come è concepito, si estende al modo di derivazione dal Po, qualunque egli sia; ma dirò schiettamente che io non credo possibile di formare un progetto attuabile di un canale che vada direttamente dal Po alla Lomellina; io non ho fiducia che alcuna compagnia si assuma quest'impegno, perchè la spesa di questo canale sarebbe fuori di proporzione coll'utile che da questi canali si ricaverebbe.

Il solo mezzo, a mio credere, di somministrare acqua alla Lomellina, è di fare un nuovo canale e poi di mettere nelle stesse mani o del Governo o di una società diretta dal Governo tutti i canali vecchi e nuovi, autorizzando il Governo o la società a valersi dell'acqua dei nuovi canali del Vercellese, ed a prolungare gli antichi canali (che giungono già fin sulle sponde della Sesia come quelli di Vercelli) sin nel basso Novarese e nella Lomellina; questo è il solo mezzo di sciogliere il problema intorno al quale si lavora da quasi un secolo. Quindi io dichiaro apertamente che, nell'intenzione di chi ha formolato quest'articolo, si è contemplato tanto il caso di una derivazione fatta dal Governo, quanto il caso di una derivazione fatta da una società che venisse investita dei diritti del Governo; lo ripeto, quest'articolo è, non solo nell'interesse del Vercellese, ma altresì della Lomellina e del Novarese, poichè è in certo modo indispensabile alla riuscita della grande impresa dell'irrigazione delle provincie oltre Sesia.

CADORNA. Desidererei una spiegazione dalla cortesia dell'onorevole signor ministro delle finanze. Uno dei soggetti sui quali io intendeva di chiamare la sua attenzione era precisamente quello di cui ora si è parlato, cioè se l'articolo estendesse il vincolo, non solo alle derivazioni fatte dal Governo, ma anche alle concessioni che il Governo facesse ad altri della facoltà di derivare acque dal Po. Veramente l'articolo, come è concepito, indurrebbe in una sentenza contraria a quello che ha espresso il signor ministro, perchè esso dice: « avvenendo che il Governo facesse attivare, ecc. » Ora il semplice permesso dato ad altri di attivare una derivazione, non è un'attivazione *fatta dal Governo.* Ma poichè il signor ministro la intende in modo contrario, restano così avvisate le società che, secondo ciò che ho udito, sono in corso nella Lomellina, precisamente a quest'oggetto di derivare acque dal Po.

Desidererei sapere inoltre dal signor ministro se, parlandosi delle derivazioni fatte alla sinistra del Po, si intenda di estendere la disposizione di quest'articolo alle derivazioni fatte in qualunque luogo, per esempio, nella provincia di Torino alla sinistra del Po. L'articolo, come è concepito, potrebbe essere esteso in modo da significare che tutte le acque, in qualunque luogo si derivino alla sinistra del Po, non possono essere impiegate che nella provincia vercellese, se questa provincia vercellese le domanda. Io credo che ciò eccederebbe le intenzioni del signor ministro, ma sarebbe utile tuttavia una spiegazione a questo riguardo.

Per ultimo pregherei il signor ministro a voler dire se la surrogazione delle acque del Po alle acque della Dora debba essere sempre fatta in quantità d'acqua eguali, poichè in caso diverso egli è evidente che, estendendosi il benefizio dell'irrigazione sul Vercellese, potrebbe anche avvenire che una maggiore quantità fosse consumata sul Vercellese, ed allora l'articolo avrebbe un effetto dannoso alle altre provincie.

Io mi astengo dal fare considerazioni sul merito di quest'articolo, prego solo il signor ministro a volermi fornire queste spiegazioni.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* L'onorevole deputato Cadorna desidera di sapere se questo affidamento si estenda a tutti i canali che si possono fare sulla sinistra del Po. Evidentemente si estende solo ai canali che, fatti sulla sinistra del Po, porterebbero dell'acqua nell'agro vercellese.

Se si fa un canale per portare dell'acqua o nella provincia di Torino, o in quella di Saluzzo, oppure inferiormente nella Lomellina, ove fosse possibile derivare dal Po dopo il confluente della Sesia, evidentemente questo articolo sarebbe inapplicabile; è solo applicabile nel caso in cui la sostituzione è possibile.

E noti l'onorevole deputato Cadorna che qui si parla di sostituzione; dunque non può essere il caso di avere questa preferenza che quando vi è sostituzione.

Il secondo quesito mi pare consista in ciò: se quando si facesse questo canale potessero gli utenti di Vercelli chiedere un'aggiunta...

CADORNA. Io domandava se potessero chiedere una quantità di acqua maggiore a quella che hanno attualmente.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Evidentemente no. Sostituzione non vuol dire aumento od aggiunta. Hanno tanti moduli di acqua della Dora, e domanderanno tanti moduli di quella del Po.

Debbo aggiungere non essere possibile con le acque del Po, qualunque sia il sistema adottato, di supplire a tutta l'irrigazione attuale: vi sono molte derivazioni che bisognerà conservare, e non vi si potrà supplire che ad una parte.

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Allora metterò ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione.

BOSSO, *relatore*. Io proporrei di sostituirvi un altro emendamento, il quale, dietro quanto dissero l'onorevole deputato Cavallini ed altri, potrà forse conciliare le varie opinioni.

L'articolo resterebbe così concepito:

« Avvenendo che il Governo facesse attivare, o concedesse ad altri la facoltà di fare qualche derivazione dal fiume Po, ecc. »

PRESIDENTE. Prima di tutto io debbo mettere ai voti l'emendamento.

BOSSO, *relatore*. Mediante questa modificazione la Commissione ritirerebbe il suo emendamento, o per lo meno egli è a nome di una parte della medesima che io la proponeva, guidato dallo spirito di conciliare quanto disse il signor ministro ed anche l'onorevole Cavallini.

PRESIDENTE. Il Ministero aderisce?

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Sì, sì.

CAVALLINI. Per me, dico il vero, preferisco di gran lunga che si adotti l'articolo 44 tale quale è scritto nel capitolato proposto dal signor ministro, piuttosto che l'aggiunta ora suggerita dall'onorevole relatore. Il signor ministro ha detto che nell'articolo 44 da lui proposto sono compresi ambidue i casi da me poc'anzi accennati. Ma alla fin fine questa non è che l'opinione sua individuale. Io all'opposto tengo per fermo che l'articolo quale è redatto non contempla se non se il caso in cui la derivazione si eseguisca per conto ed a spese delle finanze. La nuova proposta del signor relatore torrebbe di mezzo qualunque dubbio, ed il signor ministro ha accennato che la accetta. Ma appunto perchè io sono persuaso che l'articolo non può essere altrimenti interpretato che secondo il significato che io gli ho attribuito, così non posso a meno di respingere il nuovo emendamento d'aggiunta. In caso diverso, ripeto, può avvenire che una società la quale si senta disposta a tradurre le acque del Po oltre la Sesia, non possa trovarsi parimente in grado di concedere le acque stesse alla società vercellese, per lire 1000 al modulo, e così desista dall'impresa con danno delle provincie situate oltre la Sesia.

Insisto conseguentemente perchè in ogni caso sia votato l'articolo 44 quale fu primitivamente proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Bosso insiste nella sua modificazione?

BOSSO, *relatore*. Io l'aveva proposta a maggiore spiegazione di quanto il signor ministro aveva detto, tanto nella possibilità che la facesse il Governo, come in quella che la affidasse ad una società particolare, ma non riuscendo alla desiderata conciliazione io non vi insisto.

PRESIDENTE. Allora non rimane che l'emendamento della Commissione, la quale propone che alle parole: « verrà preferibilmente destinata ad irrigare, ecc., » si sostituiscano le seguenti: « potrà destinarla all'irrigazione dell'agro, ecc. »

Metto ai voti questa proposta della Commissione.

(La Camera rigetta.)

Allora s'intenderà approvato l'articolo 44 proposto dal Ministero.

(L'articolo 45 è approvato.)

« Art. 46. La società dovrà, prima del 1° gennaio 1854, formare un fondo di lire 500,000, da tenersi in riserva per tutta la durata della concessione a guarentigia dell'andamento della sua impresa e delle obbligazioni contratte colle finanze dello Stato.

« Essa potrà valersene per le spese di andamento del primo anno, ed anche successivamente in caso di bisogno per sofferte calamità, salvo a reintegrarlo nella stessa somma entro il termine che le verrà prefisso dalle finanze dello Stato. »

A questo articolo la Commissione propone che dopo le parole « da tenersi in riserva » si aggiungano le seguenti: « mediante titoli di credito verso lo Stato. »

Il Ministero aderisce a quest'aggiunta?

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Questo mi pare un favore che si vuol fare alla società, ma allora lasciatelo in sua facoltà, non poneteci l'obbligo.

BOSSO, *relatore*. La Commissione lo ha inteso facoltativo.

CAVOUR GUSTAVO. Si potrebbe dire « mediante, ove essa voglia, ecc. »

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Si dica: « in danaro o in titoli di credito verso lo Stato. »

Varie voci. Si dica *potrà* invece di *dovrà*.

BOSSO, *relatore*. Domando scusa: il *dovrà* è relativo all'obbligo della costituzione del fondo di lire 500,000; la Commissione vi ha poi aggiunto le parole « mediante titoli di credito, » perchè la società potesse anche convertirle in fondi pubblici.

PRESIDENTE. Però nel modo in cui era espresso non vi è dubbio che era obbligatorio.

Allora l'articolo sarà così redatto:

« La società dovrà prima del 1° gennaio 1854 formare un fondo di lire 500,000 da tenersi in riserva od in danaro od in titoli di credito verso lo Stato per tutta la durata della concessione, ecc. »

(Sono approvati gli articoli 46, 47, 48 e 49.)

Ora metterò in votazione l'articolo 2 del progetto di legge, così concepito:

« Art. 2. Le finanze dello Stato sono autorizzate a concedere alla prementovata Associazione l'affittamento per anni trenta, a cominciare dal 1° gennaio 1854 e da finire con tutto il 1° dicembre 1883, delle acque demaniali derivate dal fiume Dora Baltea, sotto l'esatta osservanza delle clausole, patti e condizioni stabilite dal capitolato unito alla presente legge. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti		104
Maggioranza		53
Voti favorevoli	91	
Voti contrari	13	

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE PER STABILIRE IL QUADRO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO.

LA MARMORA, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge...

Voci. Oh! oh! Ancora un progetto di legge!

LA MARMORA, *ministro della guerra*. Io non ne chiedo l'urgenza. È relativo al quadro degli uffiziali dell'armata; non voglio lasciar chiudere la Sessione senza tenere la mia parola.

Voci. Bene! bene!

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge. (Ved. vol. *Documenti*, pag. 1904.)

La seduta è levata alle ore 5 e mezzo pomeridiane.